

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 giugno 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

### AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

## REGIONI

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2012, n. 14.

Disciplina dell'attività di acconciatore ..... Pag. 3

#### REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 maggio 2012, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: "Attuazione degli articoli 2, comma 1, lettera c) e 3, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 22 aprile 2011 n. 5 (Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti)." ..... Pag. 4

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2012, n. 6.

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti Pag. 6

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2012, n. 7.

Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità ..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 10.

Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico ..... Pag. 25


#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Emanazione del regolamento recante "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
11 maggio 2012, n. 10-85/Leg.

Approvazione modifiche ai regolamenti di disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, del Museo delle scienze, del Museo degli usi e costumi della gente trentina e del Museo d'arte moderna e contemporanea (legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 "legge provinciale sulle attività culturali", articolo 25) ... Pag. 30



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 2012, n. 9.

**Finanziamento in materia di turismo** ..... Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 maggio 2012, n. 16.

**Disciplina della riproduzione animale** ..... Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
22 maggio 2012, n. 17.

**Modifica del regolamento di esecuzione concernente i  
piani delle zone di pericolo** ..... Pag. 37

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio  
2012, n. 0107/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento per la deter-  
minazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle con-  
cessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle  
acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4,  
comma 4, della legge regionale 12/2009 emanato con decreto  
del Presidente della Regione 79/2010** ..... Pag. 38

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2012, n. 9.

**Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni  
dell'Autorità di Bacino regionale** ..... Pag. 39

**REGIONE TOSCANA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
22 marzo 2012, n. 10/R.

**Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale  
24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della  
legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) in materia di autorizza-  
zione e accreditamento delle strutture sanitarie** ... Pag. 41

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2012, n. 12.

**Disposizioni urgenti in materia ambientale. Modifiche alla  
l.r. 20/2006, alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 64/2009** ..... Pag. 42

**REGIONE UMBRIA**

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2012, n. 6.

**Legge finanziaria regionale 2012 - Disposizioni per la for-  
mazione del bilancio annuale di previsione 2012 e del bilan-  
cio pluriennale 2012-2014** ..... Pag. 43

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2012, n. 7.

**Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in  
materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni  
di leggi regionali** ..... Pag. 44



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2012, n. 14.

### Disciplina dell'attività di acconciatore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 29 maggio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La presente legge disciplina l'attività professionale di acconciatore, in conformità a quanto stabilito dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), e dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

#### Art. 2.

##### Esercizio dell'attività

1. L'attività di acconciatore è svolta in forma di impresa dai soggetti in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 174/2005.

2. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali utilizzati siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi.

3. L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata o altre forme di impedimento o necessità del cliente medesimo. È ammessa la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

5. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 174/2005, possono svolgere semplici prestazioni di manicure e pedicure.

6. Alle imprese di acconciatura che vendono o cedono prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti o ai servizi effettuati non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge n. 15 marzo 1997, n. 59).

7. Per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 174/2005.

#### Art. 3.

##### Segnalazione di inizio attività

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive e per le prestazioni di servizi di cui al titolo I della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), di seguito denominato sportello unico, competente per il territorio in cui si svolge l'attività.

2. Al procedimento amministrativo di cui al comma 1 si applicano gli articoli 9 della legge regionale n. 12/2011 e 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La SCIA contiene l'attestazione dell'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 6.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità dichiarati nella SCIA è comunicata, entro trenta giorni, al competente sportello unico.

#### Art. 4.

##### Sospensione e cessazione dell'attività

1. Lo sportello unico competente per territorio, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio fino ad un massimo di sessanta giorni, previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed il termine stabilite dal regolamento comunale di cui all'art. 6.

2. Qualora, al termine del periodo previsto dal regolamento comunale, l'interessato non abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, lo sportello unico competente per territorio ordina la chiusura dell'esercizio e trasmette copia del provvedimento di chiusura, a fini informativi, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

#### Art. 5.

##### Attività formativa

1. Le azioni formative riguardanti l'attività di acconciatore sono predisposte e attuate tenendo conto dell'accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), e delle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, di standard professionali e formativi, di modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, le azioni formative relative:

a) al corso di qualificazione di base, della durata di due anni, e al corso di specializzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 174/2005;

b) al corso di formazione teorica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 174/2005;


c) al corso di riqualificazione professionale, ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera b), della legge n. 174/2005.

3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 2, definisce, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, altresì:

a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di cui al comma 2, in armonia con la disciplina regionale delle attività di formazione professionale;

b) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio del titolo di abilitazione professionale;

c) le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio dell'abilitazione professionale e la composizione della Commissione per gli esami di qualificazione e abilitazione professionale.



4. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, sono riconosciuti validi esclusivamente i corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano i cui contenuti e la cui organizzazione siano conformi allo standard professionale definito con l'accordo di cui al comma 1.

#### Art. 6.

##### Regolamenti comunali

1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, adottano propri regolamenti che prevedono, in particolare:

- a) le superfici minime e i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di acconciatore;
- b) i requisiti edilizi, di sicurezza, igienico-sanitari e ambientali dei locali nei quali è svolta l'attività di acconciatore;
- c) le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature e degli strumenti;
- d) la disciplina degli orari, il calendario dei giorni di apertura e di chiusura dell'esercizio e le eventuali deroghe;
- e) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di acconciatore;
- f) l'obbligo di esposizione delle tariffe professionali;
- g) l'obbligo di esposizione del cartello indicante gli orari di apertura dell'esercizio;
- h) l'obbligo di esposizione di una copia della SCIA di cui all'art. 3, nonché, nel caso l'attività sia esercitata presso la sede designata dal cliente, l'obbligo di recare con sé copia della medesima e di esibirla su richiesta degli organi di vigilanza.

#### Art. 7.

##### Vigilanza e controlli

1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività prevista dalla presente legge, fatte salve le competenze in materia di igiene e sanità spettanti all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.

2. I Comuni, in particolare, accertano, durante l'orario di lavoro, la presenza del responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 174/2005.

#### Art. 8.

##### Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa da € 1000 a € 5000 chi esercita l'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa da € 1000 a € 2000 chi esercita l'attività in forma ambulante o di posteggio e chi esercita l'attività senza aver presentato la SCIA.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa da € 100 a € 500 chi omette di esporre copia della SCIA nel locale destinato all'attività medesima, chi omette di esporre le tariffe professionali e il cartello degli orari e chi non osserva la disciplina degli orari di apertura e chiusura dell'attività.

4. Per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento comunale di cui all'art. 6, si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 1000.

5. L'irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni. Il Comune introita i relativi proventi.

6. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

#### Art. 9.

##### Disposizioni transitorie

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 174/2005.

2. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere che intendono ottenere l'abilitazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 174/2005, sono tenuti, in alternativa:

- a) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c);
- b) a sostenere l'esame previsto dall'art. 5, comma 3, lettera c).

3. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare o coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), previa frequenza del corso di riqualificazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera c). Il predetto corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.

4. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere, è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.

5. La legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), continua a trovare applicazione, limitatamente alle modalità di acquisizione dell'abilitazione professionale, fino alla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 5, comma 2.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 7 maggio 2012

ROLLANDIN

12R0369

## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 maggio 2012, n. 2/R.

**Regolamento regionale recante: "Attuazione degli articoli 2, comma 1, lettera c) e 3, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 22 aprile 2011 n. 5 (Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti)."**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte*  
nel Supplemento al n. 22 del 31 maggio 2012)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO L'ART. 121 DELLA COSTITUZIONE (COME MODIFICATO DALLA LEGGE COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 1);

VISTI GLI ARTICOLI 27 E 51 DELLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE;

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259;

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 109;

VISTA LA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2011, N. 5;

VISTA LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 26/3916 DEL 29 MAGGIO 2012;



Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera *c*) e all'art. 3, comma 1, lettere *d*) ed *e*) della legge regionale 22 aprile 2011 n. 5 (Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti), al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, prevede che in ogni sede della Regione Piemonte sia disponibile una infrastruttura di rete Wireless fruibile gratuitamente dal pubblico.

2. Il servizio di connessione alla rete Internet mediante l'utilizzo della tecnologia Wi-Fi è promosso dalla Regione Piemonte con l'obiettivo di consentirne l'uso a tutti coloro che accedono a vario titolo ad una sede regionale con un qualsiasi dispositivo che disponga di scheda di rete wireless.

Art. 2.

*Gestore del Servizio*

1. La Regione Piemonte si avvale per la fornitura della connettività necessaria all'erogazione del servizio del CSI Piemonte che è in possesso di Autorizzazione generale per servizio di installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica.

2. L'area di copertura comprende tutte le sedi della Regione Piemonte.

Art. 3.

*Disponibilità del Servizio*

1. Non è prevista l'identificazione preventiva degli utenti che accedono al servizio.

2. Il servizio è disponibile all'interno delle sedi della Regione Piemonte.

3. Il servizio è gratuito e non limitato nel tempo.

4. Il servizio è erogato in modalità best effort, senza alcuna garanzia di conformità del servizio a livelli minimi o standard di qualità.

5. Apposita cartellonistica apposta all'ingresso delle sedi regionali avvisa della disponibilità del servizio.

6. Il servizio è costantemente monitorato; in caso si rilevi un utilizzo non congruente con gli obiettivi fissati la Regione Piemonte ha la facoltà di modificarne le modalità di fruizione.

7. In particolare:

*a*) il gestore del servizio memorizza e mantiene i dati del traffico e dell'attività svolte dalle utenze durante la connessione ad internet secondo le modalità e la tempistica previste dalla vigente normativa;

*b*) il gestore del servizio non può associare tali dati ai nomi degli utenti ma solo all'indirizzo MAC, identificativo univoco della scheda di rete wireless del loro terminale;

*c*) in qualunque momento si renda necessario la Regione Piemonte è pronta ad introdurre un sistema di identificazione che associ i dati di navigazione all'utilizzatore reale.

Art. 4.

*Perimetro del Servizio*

1. Il servizio consente di:

*a*) navigare in internet;

*b*) inviare e ricevere posta elettronica;

*c*) utilizzare servizi di messaggistica;

*d*) utilizzare applicazioni che necessitano di connettività internet.

2. Il servizio non consente l'utilizzo di programmi finalizzati allo scambio di file in modalità peer to peer o affine.

3. La Regione si riserva la possibilità di applicare alla rete appositi strumenti di filtro che bloccano i siti ritenuti in contrasto con le finalità pubbliche del servizio.

Art. 5.

*Norme di utilizzo del servizio*

1. Ogni singolo utente è responsabile dell'attività espletata tramite il proprio terminale.

2. L'utente si impegna ad utilizzare il servizio nel rispetto della legislazione vigente.

3. L'utente si impegna in particolare a:

*a*) non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della rete tramite l'invio di messaggi di posta elettronica commerciali, propagandistici, pubblicitari, informativi telematici non espressamente richiesti;

*b*) non compiere azioni di mail indiscriminato (spamming);

*c*) assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi;

*d*) osservare le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy, nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico ed alla comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge;

*e*) non accedere a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio;

*f*) riconoscere che l'Amministrazione regionale e il gestore del servizio non sono responsabili in alcun modo per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete;

*g*) assumersi ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio;

*h*) implementare, sul proprio terminale, tutte quelle misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus informatici o simili;

*i*) sollevare l'Amministrazione regionale ed il gestore del servizio da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito o arrecato a terzi nell'ambito del servizio o per tramite di esso.

*l*) riconoscere che la Regione Piemonte non risponde dei danni di qualsiasi natura (inclusi anche il danno per perdita o mancato guadagno o risparmio, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o dati e perdite di altra natura) subiti dall'utente e da qualsiasi soggetto terzo, derivanti da o comunque connessi all'uso o al mancato uso del servizio, inclusi ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e interruzione nell'erogazione del servizio.

4. Le norme di cui al presente articolo vengono visualizzate sul terminale dell'utente all'atto dell'accesso al servizio; l'utente è tenuto alla formale accettazione delle stesse attraverso modalità telematiche.

Art. 6.

*Trattamento dati personali. Informativa*

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si stabilisce quanto segue:


*a*) il titolare del trattamento dei dati è la struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi;

*b*) le finalità del trattamento consistono nell'erogazione del servizio e negli adempimenti di legge, regolamentari e comunitari, nonché alle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate;

*c*) i dati personali che Regione Piemonte acquisisce nel corso dell'erogazione del servizio sono trattati per lo svolgimento delle attività necessarie o comunque strumentali alla fornitura del servizio stesso;

*e*) i dati personali non sono comunicati a terzi; qualora richiesti e devono comunque essere resi disponibili al Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, all'Autorità giudiziaria ed alla Polizia giudiziaria;

*f*) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.



## Art. 7.

*Revoca del servizio*

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di infrazioni al presente regolamento o alla normativa vigente, in caso di violazioni l'Amministrazione regionale ha facoltà di sospendere il servizio senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico.

## Art. 8.

*Norma finale*

1. Ulteriori modalità applicative ed istruzioni tecniche relative alla gestione ed al funzionamento del servizio sono stabilite con apposito provvedimento a cura della struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 29 maggio 2012.

COTA

12R0367

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2012, n. 6.

### Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria  
Parte I n. 3 del 7 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

## ART. 1.

*Finalità*

1. La Regione Liguria riconosce, promuove e garantisce la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti, sia individualmente, sia nelle loro formazioni sociali.

2. La Regione, tenuto conto del principio di sussidiarietà, persegue, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti i seguenti obiettivi:

- a) tutela e promozione della salute;
- b) sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;
- d) promozione ed attuazione di una politica di informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti per consentire autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione;
- e) promozione dello sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti;
- f) promozione della rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi nelle sedi in cui viene decisa l'organizzazione dei servizi stessi;

g) promozione della collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per l'organizzazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità ed efficienza secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Regione riconosce le associazioni dei consumatori quali soggetti negoziali dei diritti disponibili dei cittadini in quanto consumatori ed utenti e attua la programmazione partecipata delle proprie attività.

## Art. 2.

*Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti*

1. È istituito presso la Regione l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

2. Possono iscriversi nell'elenco le associazioni senza fini di lucro, costituite da almeno due anni per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, il cui statuto preveda un ordinamento a base democratica e come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti.

3. Le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

- a) effettiva rappresentatività sociale;
- b) strutturazione regionale e decentrata sul territorio;
- c) svolgimento di un'attività continuativa sul territorio regionale;
- d) collegamento, in forma singola o associata, con le associazioni nazionali di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'effettiva rappresentatività sociale è comprovata da un numero di iscritti non inferiore all'1 per mille dei residenti in Liguria sulla base dei dati dell'ultimo censimento della popolazione.

5. La strutturazione regionale e decentrata sul territorio è comprovata da:

- a) carattere regionale dell'associazione, o articolazione regionale di associazione di livello nazionale, dotata di autonomia funzionale e di propri organismi democraticamente eletti;
- b) presenza di almeno una sede in ogni provincia della Liguria, di cui una quale sede regionale, dove per «sede» si intende il luogo fisico in cui vengono date informazioni ai cittadini, fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per il monitoraggio. È coordinata da un responsabile nominato dall'associazione stessa e in detti locali possono svolgersi esclusivamente attività non aventi scopo di lucro;

c) apertura al pubblico, per almeno due giorni la settimana, con un orario complessivamente non inferiore a otto ore.

Le condizioni di cui alle lettere b) e c) possono essere conseguite anche in forma associata tra due o più associazioni.


6. Lo svolgimento dell'attività continuativa sul territorio regionale è dimostrata da:

- a) documentazione comprovante l'apertura delle sedi in data anteriore rispetto alla presentazione dell'istanza di iscrizione;
- b) libro soci contenente le quote associative versate dagli iscritti nell'ambito del territorio regionale, disaggregate per singola provincia;
- c) documentazione comprovante lo svolgimento delle iniziative realizzate negli ultimi due anni sul territorio regionale;
- d) bilancio o rendiconto degli ultimi due anni approvato dagli organi associativi preposti con l'evidenziazione dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate dagli associati in Liguria e l'indicazione della quota o delle quote pro capite deliberate per l'anno di riferimento.

## Art. 3.

*Iscrizione delle associazioni nell'elenco regionale*

1. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 per l'iscrizione nel relativo elenco devono redigere apposita istanza. L'istanza deve essere presentata alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti che si pronuncia con decreto del dirigente entro sessanta giorni dalla presentazione.



2. Le modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione e la documentazione attestante il possesso dei requisiti sono determinate con decreto del dirigente.

3. Le associazioni già iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 2 per mantenerne l'iscrizione devono, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmettere il bilancio dell'anno precedente unitamente ad una relazione sull'attività svolta e comunicare le eventuali variazioni intervenute nella propria articolazione territoriale, nonché il numero complessivo degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Alle associazioni di consumatori e utenti iscritte nell'elenco è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente ad oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione.

5. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione, o la mancata trasmissione nei termini della documentazione di cui al comma 3, o il mancato rispetto del principio di cui al comma 4 comportano la cancellazione dall'elenco regionale.

6. Il dirigente della struttura regionale competente, entro il mese di febbraio di ogni anno, cura la pubblicazione nel sito web della Regione Liguria dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

#### Art. 4.

##### *Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti*

1. È istituita presso la Regione la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

2. La Consulta è composta da:

a) l'Assessore competente in materia o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designato da ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale;

c) un rappresentante designato dalla Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria (Unioncamere);

d) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Liguria;

e) un rappresentante designato dall'Unione Regionale Province Liguri (URPL);

f) il dirigente della struttura competente per materia, senza diritto di voto, o suo delegato.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

4. Le designazioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, si procede alla costituzione qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.

5. La cancellazione di una associazione dall'elenco regionale di cui all'art. 2 comporta la decadenza dei componenti nominati nella Consulta su designazione dell'associazione stessa. L'inserimento di una associazione nell'elenco regionale di cui all'art. 2 comporta l'integrazione della Consulta.

6. La Consulta, nella sua prima seduta, approva il regolamento di funzionamento ed elegge, al proprio interno, un Comitato ristretto composto da un numero di membri pari a un terzo, arrotondato per difetto, del numero delle associazioni iscritte all'elenco di cui all'art. 2, oltre all'Assessore, o suo delegato, che lo presiede.

7. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, dipendenti delle strutture regionali interessate, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

8. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Consulta è gratuita. Per l'espletamento di eventuali incarichi affidati dalla Consulta ai suoi componenti spetta il rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i dipendenti regionali.

#### Art. 5.

##### *Funzioni della Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti*

1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere consultivo sul programma annuale degli interventi per la tutela del consumatore di cui all'articolo 6;

b) esprime parere consultivo, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge e di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

c) formula proposte alla Giunta e al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria in materia di tutela dei consumatori e degli utenti in coerenza con le politiche nazionali e comunitarie di settore;

d) favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali;

e) promuove studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti e sul controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

f) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti e per attività formative per gli operatori di front-office;

g) favorisce iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti agli strumenti di soluzione alternativa ed extragiudiziale delle controversie;

h) stabilisce rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altre Regioni, dello Stato e dell'Unione europea.

2. Le funzioni di cui alle lettere d), e), f), g), h) sono svolte dal Comitato ristretto di cui all'art. 4. Delle attività svolte viene assicurata la costante informazione alla Consulta nei modi stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 4, comma 6. Su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti singole questioni possono essere rimesse alla Consulta.

3. I pareri di cui alle lettere a) e b) sono resi entro venti giorni dalla convocazione della Consulta. Decorso inutilmente il termine si prescinde dal parere.

#### Art. 6.

##### *Programma annuale degli interventi per la tutela dei consumatori*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi posti dalla presente legge la Giunta regionale approva annualmente il programma degli interventi per la tutela dei consumatori nel quale sono contenuti gli indirizzi per definire le priorità di intervento e la scelta delle iniziative da realizzare.

2. Le iniziative contenute nel programma di cui al comma 1, in attuazione del principio di sussidiarietà, sono affidate principalmente alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 2.

3. La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

#### Art. 7.

##### *Controlli*

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti effettua controlli circa il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 2, l'utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione e la realizzazione delle iniziative di cui al programma previsto all'art. 6.



## Art. 8.

*Norme transitorie*

1. In sede di prima applicazione:

*a)* il provvedimento di definizione delle modalità di presentazione delle istanze di iscrizione all'elenco di cui all'art. 2 e della documentazione relativa è adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria;

*b)* la costituzione della Consulta di cui all'art. 4 avviene entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; ai fini della costituzione della Consulta si tiene conto delle associazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 2 a seguito di istanze presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera *a)* nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

## Art. 9.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 2 luglio 2002, n. 26 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) è abrogata.

## Art. 10.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6 si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2012 all'U.P.B. 15.101 «Commercio, Fiere, Mercati»;

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 si provvede con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2012 all'U.P.B. 18.102 «Spese di funzionamento».

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 marzo 2012

BURLANDO

12R0344

## LEGGE REGIONALE 5 marzo 2012, n. 7.

**Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria  
Parte I n. 3 del 7 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

## ART. 1.

*Oggetto*

1. La Regione Liguria, in armonia con la Costituzione, nel rispetto delle competenze dello Stato e in conformità con l'ordinamento comunitario, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche finalizzate alla promozione dell'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa, i fenomeni di usura ed estorsione e le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel territorio regionale, da considerarsi a tutti gli effetti un danno grave per l'intera comunità regionale.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla stessa Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure progettati e realizzati da tali enti con il sostegno della Regione. Gli interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 2.

*Finalità*

1. La Regione sostiene iniziative per realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità e di contrasto alle mafie, con l'obiettivo di:

*a)* diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile anche attraverso il coinvolgimento del sistema scolastico e formativo e di welfare locale, con particolare attenzione ai fenomeni di stampo mafioso e comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ai fenomeni di usura ed estorsione;

*b)* contribuire all'aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell'assistenza sociale, del volontariato e del personale docente nel sistema della formazione;

*c)* ampliare l'informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;


*d)* svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione;

*e)* favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo;

*f)* favorire la valorizzazione delle funzioni sociali ed educative, nell'ambito dell'educazione alla legalità, svolte dalla Chiesa Cattolica, dagli altri enti di culto e dalle organizzazioni del Terzo Settore;

*g)* favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa delle associazioni di categoria nell'ambito dell'educazione alla legalità;

*h)* favorire la formazione del personale politico e amministrativo in materia di criminalità organizzata e mafiosa e di strumenti per la prevenzione e il contrasto della stessa.



## Art. 3.

*Stazione Unica Appaltante*

1. La Regione, per prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità organizzata e mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, nonché favorire un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche, svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, disciplina le linee guida di cui all'art. 6, comma 1-*quater*, della legge regionale n. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 4.

*Protocolli di intesa con organi statali di sicurezza*

1. Al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con la Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Genova e le altre Forze dell'Ordine.

2. La Giunta regionale presenta periodicamente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attuazione di tale protocollo di intesa.

## Art. 5.

*Accordi con enti pubblici*

1. Nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula accordi di programma e di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità anche in campo minorile e dell'istruzione.

2. La Regione, in attuazione degli accordi di cui al comma 1, può concedere contributi per la realizzazione di iniziative e progetti riferiti, in via prioritaria:

a) ad aree, categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;

b) alla promozione e alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

c) all'attuazione, anche tramite le associazioni di categoria, dei progetti integrati per la sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 28/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 6.

*Politiche di contrasto alla diffusione del gioco come criterio di assegnazione di fondi regionali*

1. La Regione può inserire, quale elemento rilevante per l'assegnazione di fondi ai comuni liguri, l'adozione da parte degli stessi di politiche restrittive nei confronti delle sale da gioco e di contrasto alla diffusione dello stesso.

2. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina i criteri attraverso i quali emanare bandi pubblici che tengano conto della presente disposizione.

## Art. 7.

*Rapporti con il Terzo Settore*

1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni del Terzo Settore che operano nel campo dell'educazione alla legalità e al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai fenomeni dell'usura e dell'estorsione e per il sostegno alle vittime dei reati.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 che, in virtù di tali convenzioni, richiedono l'ammissione ai contributi devono:

a) documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative;

b) prevedere nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, recupero della devianza minorile, affermazione dei diritti umani e civili, sostegno alle vittime dei reati, ovvero altri scopi coerenti con le finalità della presente legge;

c) avere già svolto su tali tematiche attività documentabili.

3. La Regione sostiene mediante contributi i progetti rientranti nelle finalità della presente legge promossi dai soggetti di cui al comma 1.

4. La Regione promuove altresì la stipula delle convenzioni previste al comma 1 da parte degli enti locali del territorio regionale.

## Art. 8.

*Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale*

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, il Terzo Settore e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i sindacati soggetti.

## Art. 9.

*Misure a sostegno delle scuole e dell'Università per l'educazione alla legalità*

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo dei valori costituzionali e civici e alla consapevolezza sui rischi legati alla criminalità organizzata, sostiene iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere:

a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dell'Università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;

b) le attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;

c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;


d) interventi per il recupero, eventualmente tramite accordi con l'autorità giudiziaria minorile e le Forze dell'Ordine, delle situazioni di devianza;

e) la promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché la creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità, eventualmente presenti negli istituti di ogni ordine e grado della regione, anche attraverso intese o convenzioni con l'Ufficio Scolastico Regionale;

f) la valorizzazione delle tesi di laurea e di dottorato e delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;

g) l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e dall'Università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;

h) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti liguri e di altre regioni d'Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.



3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria concorre alle attività della presente legge mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.

#### Art. 10.

##### *Attività della polizia locale e interventi formativi*

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale), valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di cui alla presente legge.

2. La Regione promuove, avvalendosi della Fondazione «Scuola Interregionale di Polizia locale» di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 31/2008, la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell'ordine, della giustizia minorile nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.

#### Art. 11.

##### *Beni confiscati*

1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), attraverso:

a) l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;

b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

2. La Regione può stanziare contributi per favorire e sostenere la continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente.

#### Art. 12.

##### *Fondi di rotazione e garanzia*

1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di rotazione per l'estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali.

2. Al fine di facilitare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni è istituito un fondo regionale di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di gestione dei fondi di rotazione di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 13.

##### *Politiche a sostegno delle vittime*

1. È istituita una voce del fondo di dotazione della «Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati» di cui all'art. 10 della legge regionale n. 28/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per il sostegno specifico alle vittime della criminalità mafiosa e organizzata.

2. La Regione interviene a favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni previsti dal medesimo articolo e dallo Statuto della Fondazione.

3. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.

#### Art. 14.

##### *Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza*

1. È istituito l'Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è luogo:

a) di analisi e confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla;

b) di elaborazione e proposta delle azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa.

3. L'Osservatorio, in particolare, propone alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle Forze dell'Ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell'assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.

4. L'Osservatorio approva annualmente una relazione, che viene trasmessa alla Giunta regionale e al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

5. L'Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che assicurino indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione, alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.

6. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria nomina i componenti dell'Osservatorio, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, attraverso un bando pubblico.

7. Alle funzioni amministrative e di segreteria dell'Osservatorio provvede la Giunta regionale, con proprio personale.

8. Fino alla nomina dell'Osservatorio le sue funzioni sono svolte dall'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini previsto all'art. 2 della legge regionale n. 28/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 15.

##### *Tavolo della Legalità per la Liguria*

1. È istituito il «Tavolo della Legalità per la Liguria», di seguito denominato «Tavolo», con funzione di condivisione e confronto fra esponenti della società ligure sui temi del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, della sua prevenzione e della promozione della cultura della legalità.

2. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno per discutere della relazione annuale dell'Osservatorio di cui all'art. 14, della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, delle relazioni della Direzione Nazionale Antimafia, della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova, della Direzione Investigativa Antimafia e di ogni altro elemento ritenuto utile ai lavori del Tavolo stesso.

3. Il Tavolo è composto da:

a) un rappresentante della Giunta regionale, indicato dal Presidente della Regione, che convoca e presiede la prima riunione;

b) tre Consiglieri regionali, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza consiliare;

c) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova;



d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Liguria;

e) i rappresentanti delle Autorità Portuali liguri;

f) un rappresentante della direzione scolastica regionale;

g) i rappresentanti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e della Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria (Unioncamere);

h) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

i) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dell'edilizia, dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura;

j) un rappresentante delle associazioni bancarie italiane;

k) un rappresentante dell'associazione «Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie»;

l) un rappresentante delle associazioni dei consumatori;

m) un rappresentante del Forum ligure del Terzo Settore;

n) un rappresentante delle associazioni impegnate in azioni oggettivamente verificabili e documentate a favore della legalità;

o) un rappresentante per il Centro Giustizia Minorile Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

4. La Giunta regionale può invitare ai lavori del Tavolo altri soggetti non ricompresi nell'elenco di cui al comma 3, la cui azione sia coerente con le finalità del Tavolo.

5. La partecipazione al Tavolo è svolta a titolo gratuito.

6. Alle funzioni amministrative e di segreteria del Tavolo provvede la Giunta regionale, con proprio personale.

#### Art. 16.

##### *Istituzione della giornata regionale dell'impegno contro le mafie*

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la «Giornata regionale dell'impegno contro le mafie, in memoria delle loro vittime e per la promozione della cittadinanza responsabile», da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

2. La Regione definisce annualmente le proprie iniziative per la celebrazione della giornata.

#### Art. 17.

##### *Partecipazione all'associazione «Avviso pubblico Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie»*

1. La Regione Liguria aderisce ad «Avviso pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie», associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

#### Art. 18.

##### *Monitoraggio sull'attuazione della legge*

1. Ogni due anni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria una dettagliata relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;

b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti;

c) i dati raccolti ed elaborati sui fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni, rilevati nel territorio regionale.

#### Art. 19.

##### *Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia*

1. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

#### Art. 20.

##### *Codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria*

1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, recepisce, con propria deliberazione, il codice di autoregolamentazione approvato il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

#### Art. 21.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2012 all'U.P.B. 1.102 «Spese per l'attività di governo».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 22.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 marzo 2012

BURLANDO

(Omissis).

12R0345



## LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 9.

**Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 6 dell'11 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA  
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

ART. 1.

*Oggetto della legge*

1. La presente legge contiene modifiche alle norme regionali in materia di attività edilizia e urbanistica in coerenza con le disposizioni di semplificazione delle procedure urbanistico-edilizie e di incentivazione alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente introdotte dall'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ed al fine di conseguire obiettivi di generale semplificazione e razionalizzazione della disciplina dell'attività edilizia in raccordo con le misure di semplificazione procedurale e di rilancio per le attività produttive previste nella legge regionale in materia di esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico per le attività produttive.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «denunce di inizio attività» sono inserite le seguenti: «e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 16/2008*

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, affidano la responsabilità dei procedimenti edilizi disciplinati dalla presente legge ad un'unica struttura da denominarsi sportello unico per l'edilizia (SUE), da organizzare anche in forma associata ai sensi del titolo II, capo V, parte I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni.»

2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

3. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «, laddove costituito,» sono soppresse.

4. Alla lettera *a*) del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «denuncia di inizio attività» sono inserite le seguenti: «, della SCIA».

5. Al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «di assenso» sono sostituite dalla seguente: «amministrativi».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 16/2008*

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «diversi da quelli disciplinati dall'art. 27» sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le infrastrutture viarie sono comprese nella manutenzione ordinaria le opere di mantenimento, riparazione, ripristino, parziale rinnovamento ed adeguamento necessarie a conservare in efficienza il sistema stradale e le sue pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che non ne comportino modificazioni delle caratteristiche dimensionali e strutturali.»

Art. 5.

*Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 16/2008*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le infrastrutture viarie sono compresi nella manutenzione straordinaria gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria volti a garantire la protezione e la funzionalità delle infrastrutture e dei relativi pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che richiedono un insieme sistematico di opere anche di natura strutturale purché non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali.»

Art. 6.

*Modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 16/2008*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le infrastrutture viarie sono compresi nel risanamento conservativo gli interventi eccedenti quelli di manutenzione straordinaria volti al consolidamento statico ed all'adeguamento funzionale delle infrastrutture e dei relativi pertinenze, impianti, attrezzature e servizi, attraverso opere di natura strutturale che ne prevedono modificazioni delle caratteristiche e delle dimensioni purché non concretanti realizzazione di nuovi tratti viari.»

Art. 7.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 16/2008*

1. La lettera *f*) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*f*) gli ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione di cui all'art. 15 e, quindi, entro soglie percentuali predeterminate dalla disciplina urbanistica in deroga ai parametri urbanistico-edilizi, la cui entità, espressa in superficie agibile (S.A.) o volume come definito dallo strumento urbanistico, non può eccedere il 20 per cento del volume geometrico di cui all'art. 70.»



## Art. 8.

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 16/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «integrati» è sostituita dalla seguente: «aggiornati».

## Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 14 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Sostituzione edilizia*). — 1. Si definiscono interventi di sostituzione edilizia quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti che necessitano di riqualificazione sotto il profilo urbanistico, paesistico, architettonico ed ambientale, non riconducibili nei limiti di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), e comportanti eventuale incremento della volumetria originaria.

2. Tali interventi:

a) sono disciplinati dallo strumento urbanistico generale alla stregua degli interventi di nuova costruzione, fatta eccezione per l'indice di fabbricabilità o di utilizzazioni insediativi, previa definizione dei parametri urbanistico-edilizi e dell'entità dell'eventuale incremento della volumetria esistente ammissibile entro soglie percentuali predeterminate dallo strumento urbanistico generale nei limiti di cui all'art. 10, comma 2, lettera f), delle modalità di attuazione e delle prestazioni di opere di urbanizzazione da osservare nella ricostruzione. La ricostruzione può essere prevista nello stesso lotto di proprietà, ovvero nella zona o ambito omogeneo in cui è localizzato l'immobile originario, o in altra specifica zona o ambito individuati come idonei dallo strumento urbanistico e comunque in conformità alle indicazioni del vigente PTCP;

b) devono rispettare le normative in materia igienico-sanitaria, di risparmio energetico, di stabilità e di sicurezza degli edifici e ogni altra normativa di settore prescritta per gli interventi di nuova costruzione.».

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 16/2008*

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «esigenze non meramente temporanee» sono inserite le seguenti: «, con esclusione dei manufatti di cui all'art. 21.».

2. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «o di manufatti funzionali all'attività cantieristica navale di cui all'art. 21, comma 2, lettera a), se finalizzate a soddisfare esigenze non temporaneamente circoscritte e comunque di durata superiore a due anni» sono soppresse.

## Art. 11.

*Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 16/2008*

1. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«3. Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici, le cabine idriche, le centrali termiche, i locali adibiti a lavatoi o stenditoi nonché i ricoveri per i veicoli e le opere di sistemazione e di arredo.».

2. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«4. Gli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio paesistico-ambientale delle aree, devono disciplinare le condizioni, i parametri e le modalità con cui possono essere realizzate le pertinenze, le cui dimensioni ove si tratti di volumi chiusi non possono eccedere il 20 per cento del volume geometrico dell'edificio principale, come definito all'art. 70-bis, né, comunque, risultare superiori a 45 metri cubi.».

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 16/2008*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 16/2008, sono aggiunte le parole: «purché non comportanti sopraelevazioni che determinino la creazione di un nuovo piano della costruzione».

## Art. 13.

*Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 16/2008*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte inserite le parole: «e comunque con obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare».

2. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1, purché non eccedenti le dimensioni e le quantità minime ivi prescritte, non è assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione purché, entro la data di ultimazione dei lavori, venga formalizzato l'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare. Tale atto di asservimento, impegnativo per il richiedente, per i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, deve essere trascritto nei registri immobiliari. In tal caso l'obbligazione del pagamento del contributo di costruzione dovuto è garantita dal richiedente mediante rilascio a favore dell'amministrazione comunale di una garanzia fidejussoria di importo pari al contributo stesso. All'ultimazione dei lavori, perfezionata la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di asservimento a pertinenza dei parcheggi, il richiedente provvede al pagamento della somma eventualmente dovuta, con conseguente estinzione da parte dell'amministrazione comunale della garanzia fidejussoria.».

3. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«3. Le dimensioni dei parcheggi pertinenziali realizzabili ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni e dei parcheggi realizzabili in sottosuolo, nelle zone e nei casi espressamente previsti dallo strumento urbanistico generale, assoggettati a vincolo di pertinenzialità con le modalità di cui al comma 2, non devono eccedere la superficie di 35 metri quadrati per ogni unità immobiliare al netto degli spazi di accesso e di manovra. Tali parcheggi sono esclusi dalla corresponsione del contributo di costruzione.».

4. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«4. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1 in eccedenza alle dimensioni e alle quantità minime ivi prescritte ovvero la realizzazione di quelli di cui al comma 1 che si intendano eseguire in assenza di atto di asservimento è soggetta al contributo di costruzione da determinarsi ai sensi della legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. Il comune, con apposito atto deliberativo, può fissare valori maggiorati rispetto a quelli stabiliti in base alla legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.».

5. Alla fine del comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «rispetto ai quali vale quanto previsto nel comma 4».

6. Al comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «l'atto di asservimento» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità».

7. Al comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «nuove» è soppressa e dopo le parole: «ricettive-alberghiere» sono inserite le seguenti: «di nuova costruzione».



## Art. 14.

*Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 20 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati*). — 1. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 21, 21-bis e 23:

a) l'approvazione delle opere e interventi pubblici degli enti territoriali a nonna della vigente legislazione statale e regionale in materia equivale a rilascio di titolo edilizio;

b) per le opere pubbliche statali o di interesse statale, da eseguirsi sia da amministrazioni statali sia dagli enti istituzionalmente competenti o dai concessionari di servizi pubblici, l'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) e successive modificazioni ed integrazioni equivale a rilascio di titolo edilizio.

2. L'attività edilizia dei soggetti privati, anche su aree demaniali, è subordinata a SCIA, a denuncia di inizio di attività (DIA) o a permesso di costruire nei casi individuati negli articoli 21-bis, 23 e 24 con esclusione delle attività libere di cui all'art. 21.

3. La disciplina delle procedure abilitative per la realizzazione delle infrastrutture per gli impianti di tele-radio comunicazione e per la produzione e distribuzione di energia da realizzarsi a cura dei gestori dei relativi servizi è contenuta nella legge regionale in materia di esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico per le attività produttive, con esclusione della disciplina delle procedure di autorizzazione unica di cui agli articoli 28 e 29.»

## Art. 15.

*Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 21 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Attività urbanistico-edilizia libera*). — 1. Costituiscono attività edilizia non soggetta a permesso di costruire, né a DIA obbligatoria né a SCIA, purché effettuati nel rispetto delle normative di settore e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislazione n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme dei piani e dei regolamenti attuativi dei parchi:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria come definiti nell'art. 6;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) gli interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, nonché l'installazione di coperture stagionali prive di struttura in muratura destinate a proteggere le colture agricole e non costituenti serre;

e) l'installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell'attività di cantiere e connessi interventi edilizi già assentiti e da rimuovere ad ultimazione dei lavori, di manufatti diretti a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e da rimuovere al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a tre mesi, nonché l'installazione di manufatti strettamente funzionali all'esercizio dell'attività cantieristica navale aventi altezza non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 metri quadrati da collocare nelle aree destinate a cantieristica navale e da rimuovere alla conclusione dell'attività;

f) l'installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati «palchi», di cui all'art. 29, comma 13, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, riconducibili all'attività agro-silvo-pastorale;

g) l'installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini agro-silvo-pastorali e di fruizione dei parchi e delle aree protette, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attività ludiche o didattiche, per i quali la Giunta regionale definisce le caratteristiche dei manufatti, con riferimento in particolare alle dimensioni e ai materiali ammessi per le diverse finalità di impiego, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi;

h) l'installazione di manufatti o l'occupazione di aree per esposizione o deposito di merci o materiali soggetti a concessione amministrativa per esigenze temporanee di utilizzo del suolo pubblico di durata non superiore ad un anno;

i) l'installazione di impianti di rilevazione anemometrica destinati a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte di durata non superiore a trentasei mesi e da rimuovere comunque al termine della campagna di misurazione.»

## Art. 16.

*Inserimento dell'art. 21-bis della legge regionale n. 16/2008*

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (*Interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA*). — 1. Sono soggetti a SCIA di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale possibilità di inizio dei lavori dalla data di presentazione, i seguenti interventi, purché conformi alla disciplina della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e delle normative di settore, fra cui quelle igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, fermo restando l'obbligo di corredare la SCIA delle prescritte autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati, ove gli interventi interessino aree od immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, culturali o ambientali, nonché del versamento del contributo di costruzione nei casi previsti dall'art. 38:

a) l'installazione di manufatti leggeri, diversi da quelli di cantiere, di qualunque genere e destinazione d'uso purché non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporaneamente circoscritte di durata non superiore a un anno;

b) le opere da realizzare all'interno delle unità immobiliari o dell'edificio sempreché non interessino gli elementi strutturali portanti dell'edificio e non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e mutamenti della destinazione d'uso;

c) la manutenzione straordinaria come definita dall'art. 7, sempreché non comportante alterazione della volumetria dell'edificio o della superficie agibile delle singole unità immobiliari esistenti, della sagoma dell'edificio, né modifiche delle caratteristiche tipologiche;

d) il restauro e il risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9, non comportanti modifiche all'esterno dell'edificio, fatta salva l'eliminazione delle superfetazioni ed il ripristino dei caratteri architettonici originari e non comportanti modifiche della destinazione d'uso dell'intera costruzione;

e) la ristrutturazione edilizia, come definita dall'art. 10, comportante incrementi della superficie all'interno della singola unità immobiliare con eventuale modifica della disposizione delle bucatore, ma nel rispetto delle caratteristiche formali dell'edificio e non comportante mutamenti della destinazione d'uso;

f) i mutamenti di destinazione d'uso di aree di edifici e di unità immobiliari, senza esecuzione di opere edilizie e comportanti il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) la demolizione senza ricostruzione;

h) la realizzazione dei parcheggi pertinenziali di cui all'art. 19, comma 3, nonché di parcheggi anche non pertinenziali, purché a raso;

i) l'esecuzione di opere di sistemazione di aree, ivi comprese quelle ludico-ricreative, e di opere di arredo pubblico e privato anche di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di volumetria;



l) l'installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'allegato 1 contenente l'elenco degli interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione dei suddetti impianti nonché modificati i parametri ed i requisiti indicati nell'allegato 1 in adeguamento alle disposizioni statali o regionali di settore;

m) le opere di allacciamento alle reti di distribuzione di telefonia fissa, dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua non di competenza dei soggetti gestori delle reti;

n) gli scavi e i riempimenti di terreno diversi dalle opere temporanee di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), non preordinati all'esecuzione di opere edilizie.

2. La SCIA è presentata dal proprietario o da altro soggetto avente titolo e deve essere corredata, oltreché delle dichiarazioni comprovanti la sussistenza dei presupposti e requisiti soggettivi di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ove richiesto in base al tipo di intervento dalla vigente normativa in materia. La SCIA è inefficace ove presentata in assenza degli atti prescritti come presupposto per l'esecuzione dei lavori e comunque in assenza del DURC ove prescritto.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), h), m), la SCIA deve essere accompagnata anche da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che descriva lo stato di fatto dell'immobile oggetto dei lavori, anche mediante documentazione fotografica, e specifichi le opere da compiersi nonché asseveri il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, di quelle di sicurezza, di quelle in materia di strutture e di quelle igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere f), g), i), è sufficiente produrre a corredo della SCIA l'attestazione di conformità urbanistico-edilizia e alla normativa igienico-sanitaria sottoscritta da tecnico abilitato.

4. Nel caso in cui l'intervento soggetto a SCIA abbia ad oggetto la realizzazione di parcheggi pertinenziali a norma dell'art. 19, comma 3, la SCIA deve essere corredata di atto di impegno ad asservire i parcheggi alle singole unità immobiliari, da formalizzarsi mediante atto da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori, pena l'inefficacia della SCIA.

5. La SCIA per l'installazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'allegato 1, numeri 2, 3, 5, 7, 8, 9, deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, e da una rappresentazione grafica che illustri le caratteristiche dell'impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche etc.).

6. Gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui al comma 1, lettera l), sono ammissibili in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale. Nelle zone e sugli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, l'installazione dei ridetti impianti è soggetta all'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'art. 146 di tale decreto qualora l'intervento interessi immobili vincolati come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del citato decreto nonché immobili vincolati ai sensi dell'art. 142 del medesimo decreto ricadenti in aree ricomprese nel regime di Conservazione dell'assetto insediativo del PTCP. Negli altri casi non è richiesta l'autorizzazione paesistico-ambientale qualora l'intervento non alteri l'aspetto esteriore degli edifici in quanto realizzato con le tipologie e le modalità costruttive definite da apposita intesa fra la Regione e la Soprintendenza regionale per i beni architettonici e per il paesaggio.

7. Nei casi in cui l'installazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'allegato 1 sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica screening, la SCIA deve essere corredata dalla relativa pronuncia che è comprensiva della valutazione d'incidenza naturalistico-ambientale e dell'autorizzazione paesistico ambientale rilasciata dalla Regione.

8. Il proprietario o il soggetto avente titolo a presentare la SCIA, in luogo della possibilità di inizio lavori contestuale alla data di presentazione della stessa, ha facoltà di optare per il differimento dell'efficacia della SCIA al decorso del termine dei trenta giorni per il controllo da parte del Comune e con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, commi 4 e 5.

9. La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni dalla data di presentazione. L'interessato è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori entro sessanta giorni dall'avvenuta ultimazione degli stessi, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 1.033,00. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine, l'interessato è tenuto alla presentazione di una nuova SCIA concernente la parte non ultimata delle opere.

10. Presso il cantiere deve essere depositata copia della SCIA, dalla quale risulti la data di presentazione, l'elenco degli elaborati di corredo al progetto, l'attestazione del professionista abilitato, il piano di sicurezza, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari per l'efficacia della SCIA medesima.»

#### Art. 17.

##### *Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 23 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a DIA alternativa al permesso di costruire). — 1. Sono assoggettati a DIA obbligatoria, salvi i casi assoggettati a SCIA di cui all'art. 21-bis, i seguenti interventi purché conformi alla disciplina della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti ed operanti in salvaguardia delle normative di settore, fra cui quelle igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi:

a) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9, comportanti modifiche all'esterno dell'edificio volte all'inserimento o al rinnovo di elementi accessori e degli impianti che siano idonei alla conservazione ed alla funzionalità dell'edificio ed anche rispondenti ai requisiti ed agli standard previsti dalle normative di settore e di risparmio energetico;


b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 10, comportanti modifiche all'esterno dell'edificio, sempreché puntualmente disciplinate dalla vigente strumentazione urbanistica comunale, ivi compresi la demolizione e successiva ricostruzione nonché gli ampliamenti della volumetria esistente entro soglie percentuali massime predeterminate dalla vigente strumentazione urbanistica comunale o da altre leggi speciali;

c) le opere di natura pertinenziale come definite all'art. 17, comportanti creazione di volumetria e sempreché le stesse siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale a norma del comma 4 del medesimo articolo;

d) la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'allegato 2 contenente l'elenco degli interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione di tali impianti ed essere modificati i parametri e le dimensioni di cui all'allegato 2 in adeguamento alle disposizioni statali o regionali di settore;

e) la realizzazione di impianti tecnologici, anche comportanti la realizzazione di volumi tecnici, diversi da quelli al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;

f) l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria realizzate da privati se specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale ovvero, in assenza di detta disciplina, se localizzate in aree destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico dalla strumentazione urbanistica comunale e compatibili con la relativa normativa;



g) la realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla conduzione del fondo sempreché tali interventi siano specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale.

2. Sono altresì realizzabili mediante DIA alternativa al permesso di costruire gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché di nuova costruzione che non siano ricompresi nel comma 1 o che eccedano i limiti ivi previsti purché risultino:

a) disciplinati da strumenti urbanistici attuativi o piani urbanistici operativi efficaci ovvero regolati da specifiche previsioni di dettaglio contenute nel vigente strumento urbanistico generale o nel PUC;

b) già assentiti sotto il profilo paesistico-ambientale mediante rilascio di autorizzazione a norma dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di presentazione della DIA obbligatoria.

3. Gli interventi realizzabili mediante DIA obbligatoria o DIA alternativa al permesso di costruire di cui al presente articolo sono soggetti al contributo di costruzione quando comportino incremento del carico urbanistico o comunque un'incidenza significativa sotto il profilo urbanistico ai sensi dell'art. 38.

4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici è subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione a norma delle disposizioni di legge in materia. L'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni non è comunque richiesta per la realizzazione degli interventi che non comportino alterazione dello stato dei luoghi e/o dell'aspetto esteriore degli edifici.

5. Gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'Allegato 2 sono ammissibili in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle specifiche limitazioni e condizioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia, nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale. Nei casi in cui la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'Allegato 2 sia soggetta a procedura di VIA o di verifica-screening la DIA deve essere corredata dalla relativa pronuncia che è comprensiva della valutazione d'incidenza naturalistico-ambientale, dell'autorizzazione paesistico-ambientale rilasciata dalla Regione e dell'eventuale deroga al vigente PTCP».

#### Art. 18.

##### *Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 24 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Interventi soggetti a permesso di costruire*). — 1. Sono soggetti a rilascio di permesso di costruire gli interventi urbanistico-edilizi diversi da quelli ricadenti nel campo di applicazione degli articoli 21, 21-bis e 23.».

#### Art. 19.

##### *Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 25 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Varianti a SCIA, DIA e permesso di costruire e varianti in corso d'opera*). — 1. Le varianti a progetti già assentiti con permesso di costruire, con DIA o con SCIA, che incidano sui parametri urbanistici oltre i limiti di tolleranza di cui all'art. 47, comma 2, o sulle volumetrie, che modificano le destinazioni d'uso, la sagoma, le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio di cui all'art. 83 e le eventuali prescrizioni contenute nel titolo originario, prima dell'inizio dei relativi lavori richiedono il rilascio del pertinente titolo abilitativo o la presentazione di nuova DIA o SCIA.

2. Le varianti in corso d'opera a permessi di costruire, a DIA o a SCIA, che non comportino le modifiche di cui al comma 1 e, per quanto concerne gli spazi esterni agli edifici, non alterino le loro caratteristiche architettoniche essenziali, possono essere eseguite, senza applicazione di alcuna sanzione, purché attestate dal progettista o da un tecnico abilitato in sede di dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 37, comma 4, lettera b), o di cui all'art. 26, comma 10, o di cui all'art. 21-bis, comma 2, fatta salva comunque la preventiva acquisizione delle

autorizzazioni prescritte dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. In tale fattispecie l'obbligo di presentazione della documentazione di regolarità contributiva prescritta dalla normativa vigente opera esclusivamente nel caso di mutamento dell'impresa esecutrice dei lavori.».

#### Art. 20.

##### *Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 16/2008*

1. Il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo presenta allo SUE la DIA, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, nei casi previsti dall'art. 23, commi 1 e 2.».

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «negli articoli 23 o 24» sono sostituite dalle seguenti: «nell'art. 23».

3. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494/1996, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 251/2004» sono sostituite dalle seguenti: «di regolarità contributiva prescritta dalla normativa vigente».

4. Il comma 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«6. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete all'amministrazione comunale il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal relativo atto di assenso e, ove tale atto non sia favorevole, la DIA è priva di effetti e l'interessato non può dare inizio ai lavori.».

5. Il comma 8 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione comunale e l'assenso dell'amministrazione preposta alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole della conferenza, la DIA è priva di effetti e l'interessato non può dare inizio ai lavori. Qualora l'amministrazione o l'ente competente al rilascio dell'atto di assenso ritenga di denegarlo, comunica tempestivamente all'interessato i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.».

6. Il comma 9 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

7. Al comma 10 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «euro 516,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.033,00».

8. Al comma 13 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta».

#### Art. 21.

##### *Abrogazione dell'art. 27 della legge regionale n. 16/2008*


1. L'art. 27 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

#### Art. 22.

##### *Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 28 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Autorizzazione unica per infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti, oleodotti e linee ed impianti elettrici*). — 1. La realizzazione di infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti, oleodotti ed elettrodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e non riconducibili alle opere di cui agli allegati 1 e 2 della legge regionale in materia di esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico per le attività produttive è soggetta al rilascio di



autorizzazione unica da parte della provincia, in base al procedimento unificato di cui ai commi seguenti. Con l'autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all'esercizio degli impianti stessi.

2. Qualora il progetto interessi il territorio di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre province.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica i soggetti interessati presentano istanza all'amministrazione provinciale contenente:

a) la relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree interessate, delle caratteristiche dell'impianto di cui si chiede la realizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso;

b) gli elaborati progettuali, con piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25000;

c) l'eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4. Nel caso di istanze per la realizzazione di elettrodotti la provincia acquisisce le valutazioni tecniche dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure (ARPAL) relative all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10.

5. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 4 vengono calcolate dalla provincia in base al tariffario regionale. Il gestore deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell'ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento.

6. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'amministrazione provinciale, verificatane la completezza formale, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione essenziale prescritta e, in tal caso, fino alla data di ricevimento della documentazione completa il procedimento non è da considerarsi avviato. Trascorso il termine sopra indicato senza che la provincia abbia comunicato gli esiti della verifica di completezza, il procedimento si intende avviato.

7. I soggetti interessati, a seguito dell'avvio del procedimento ai sensi del comma 6, provvedono ad effettuare, con onere economico a loro carico, un pubblico avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nel sito web istituzionale della regione e della provincia. Tale avviso deve precisare il luogo e le modalità di consultazione del progetto nonché le eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale ad esso sottese, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e 52-ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)) e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Ove gli impianti oggetto dell'istanza di cui al comma 3 siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione regionale la relativa procedura è attivata dai soggetti interessati soltanto a seguito dell'avvio del procedimento di autorizzazione unica da parte della provincia.

9. La pronuncia di VIA o di verifica-screening, comprensiva della valutazione di incidenza naturalistico-ambientale nonché dell'eventuale provvedimento di deroga al vigente PTCP e dell'autorizzazione paesistico-ambientale, è resa dalla Regione mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di VIA. L'iter del procedimento di autorizzazione unica della provincia è sospeso fino al ricevimento della pronuncia regionale di cui sopra.

10. Entro quindici giorni dalla positiva conclusione del procedimento di VIA o dal ricevimento del progetto adeguato alle prescrizioni imposte dal relativo provvedimento regionale, l'amministrazione provinciale convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti al rilascio degli assenti e degli atti, comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in base alle leggi vigenti,

nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto. La conferenza deve concludersi entro il termine massimo di novanta giorni mediante emanazione da parte della provincia del provvedimento finale di cui al comma 14.

11. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione o di chiarimenti indispensabili per la valutazione del progetto può essere formulata dall'amministrazione provinciale, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla seduta della conferenza di servizi. Ove i soggetti interessati non forniscano la documentazione integrativa entro il termine all'uopo assegnato dall'amministrazione provinciale nella suddetta richiesta in base agli atti da produrre, il progetto viene valutato sulla base degli elementi disponibili. Fino al decorso del termine assegnato al soggetto interessato per fornire la documentazione integrativa od i chiarimenti, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 10 è comunque sospeso.

12. Qualora l'esito dell'istruttoria in sede di conferenza di servizi determini un diniego dell'autorizzazione unica, il responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. Laddove l'intervento si ponga in variante rispetto alla vigente disciplina urbanistica e territoriale in vista della sua approvazione prima della conferenza di servizi deliberante di cui al comma 10, devono essere acquisiti gli assenti dell'Amministrazione comunale e delle altre amministrazioni competenti in materia urbanistica e territoriale. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.

14. Il provvedimento finale emanato dall'amministrazione provinciale a conclusione della conferenza di servizi, nel rispetto del termine massimo di cui al comma 10, comporta:

a) l'approvazione del progetto definitivo e, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza che determina l'inizio del procedimento di esproprio;

b) l'approvazione delle varianti alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e territoriale;

c) il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche.

15. Il provvedimento di autorizzazione unica:

a) può prevedere prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto nonché eventuali misure di compensazione a favore dei comuni di natura non meramente patrimoniale o economica;

b) definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza agli obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;

c) prevede il termine per l'avvio e la conclusione dei lavori.


16. Ove gli interventi siano soggetti a VIA o a verifica-screening ai sensi della vigente normativa e ricadano in zona soggetta a vincolo paesistico-ambientale, il rilascio dell'autorizzazione paesistico-ambientale è attribuito alla Regione anche nei casi in cui non sia da rilasciare il provvedimento di deroga al PTCP.»

Art. 23.

*Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 29 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili). — 1. La realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettera 1), e all'art. 23, comma 1, lettera d), è soggetta al rilascio di autorizzazione unica da parte della provincia, in base al procedimento unificato di cui ai commi seguenti. Con l'autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all'esercizio degli impianti stessi.



2. Qualora il progetto interessi il territorio di più province, la richiesta di autorizzazione unica è inoltrata all'amministrazione provinciale nel cui territorio:

- a) nel caso di impianti eolici è installato il maggior numero di aerogeneratori;
- b) nel caso di impianti fotovoltaici è installato il maggior numero di pannelli;
- c) nel caso di impianti idroelettrici è localizzata la derivazione d'acqua di maggiore entità;
- d) nel caso di impianti geotermoelettrici è previsto il maggior numero di pozzi di estrazione del calore;
- e) negli altri casi sono previsti i gruppi turbina alternatore ovvero i sistemi di generazione di energia elettrica.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'amministrazione provinciale competente rilascia l'autorizzazione unica previa intesa con l'altra o le altre province, da conseguire nella conferenza di servizi di cui al comma 8.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica i soggetti interessati presentano istanza all'amministrazione provinciale competente corredata della documentazione minima indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e nelle Linee guida emanate dalla Giunta regionale in attuazione dello stesso. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'amministrazione provinciale, verificata la completezza formale, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione essenziale prescritta e, in tal caso, fino alla data di ricevimento della documentazione completa, l'istruttoria non è da considerarsi avviata. Trascorso il termine sopra indicato senza che la provincia abbia comunicato gli esiti della verifica di completezza, il procedimento si intende avviato.

5. A seguito dell'avvio del procedimento ai sensi del comma 4 i soggetti interessati provvedono, con onere economico a loro carico, ad effettuare un pubblico avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nel sito web istituzionale della Regione e della provincia. Tale avviso deve precisare il luogo e le modalità di consultazione del progetto e indicare le eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale ad esso sottese, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e 52-ter del d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Ove gli impianti siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione regionale la relativa procedura è attivata dai soggetti interessati a seguito dell'avvio del procedimento di autorizzazione unica da parte della provincia.

7. La pronuncia di VIA o di verifica-screening, comprensiva della valutazione di incidenza naturalistico-ambientale nonché dell'eventuale provvedimento di deroga al vigente PTCP e dell'autorizzazione paesistico-ambientale, è resa dalla Regione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di VIA. L'iter del procedimento di autorizzazione unica della provincia è sospeso fino al ricevimento della pronuncia regionale di cui sopra.

8. Entro quindici giorni dalla positiva conclusione del procedimento di VIA o dal ricevimento del progetto adeguato alle prescrizioni imposte dal relativo provvedimento regionale; l'amministrazione provinciale convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti al rilascio degli assensi e degli atti, comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto. La conferenza deve concludersi entro il termine massimo di novanta giorni mediante emanazione da parte della provincia del provvedimento finale di cui al comma 12.

9. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione o di chiarimenti indispensabili per la valutazione del progetto può essere formulata dall'amministrazione provinciale, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla seduta della conferenza di servizi. Ove i soggetti interessati non forniscano la documentazione integrativa entro il termine all'uopo assegnato dall'amministrazione provinciale nella suddetta richiesta in base

agli atti da produrre, il progetto viene valutato sulla base degli elementi disponibili. Fino al decorso del termine assegnato al soggetto interessato per fornire la documentazione integrativa od i chiarimenti, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 8 è comunque sospeso.

10. Laddove l'intervento si ponga in variante rispetto alla vigente disciplina urbanistica e territoriale in vista della sua approvazione prima della conferenza di servizi deliberante, devono essere acquisiti gli assensi dell'amministrazione comunale e delle altre amministrazioni competenti in materia urbanistica e territoriale. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.

11. Qualora l'esito dell'istruttoria in sede di conferenza di servizi determini un diniego dell'autorizzazione unica il responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.

12. Il provvedimento finale emanato dall'amministrazione provinciale a conclusione della conferenza di servizi, nel rispetto del termine massimo di cui al comma 8, comporta:

- a) l'approvazione del progetto definitivo e, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza che determina l'inizio del procedimento di esproprio;
- b) l'approvazione delle varianti alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e territoriale;
- c) il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche.

13. Il provvedimento di autorizzazione unica:

- a) può prevedere prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto nonché eventuali misure di compensazione a favore dei comuni di natura non meramente patrimoniale o economica;
- b) definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza agli obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;
- c) prevede il termine per l'avvio e la conclusione dei lavori.

14. Fatta salva l'osservanza delle indicazioni emanate dalla Giunta regionale in attuazione delle linee guida statali nonché il rispetto dei vincoli gravanti sull'area e/o sugli immobili, gli impianti sono da considerare ammissibili sotto il profilo urbanistico:

- a) nelle zone produttive assimilate alle zone D del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);
- b) nelle zone classificate agricole.

15. Ove gli interventi siano soggetti a VIA o a verifica-screening ai sensi della vigente normativa e ricadano in zona soggetta a vincolo paesistico-ambientale, il rilascio dell'autorizzazione paesistico-ambientale è attribuito alla Regione anche nei casi in cui non sia da rilasciare il provvedimento di deroga al PTCP.»


#### Art. 24.

*Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 30 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Controllo sulla DIA e sulla SCIA*). — 1. Il responsabile dello SUE:

- a) ove entro il termine indicato all'art. 26, comma 1, riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite all'art. 26, comma 2, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;



b) ove decorso il termine di cui all'art. 26, comma 1, riscontri l'assenza di una o più delle condizioni ivi stabilite, procede all'irrogazione delle pertinenti sanzioni amministrative.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale in materia di SCIA, ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA di cui all'art. 21-bis siano riscontrate falsità nei documenti allegati, violazioni della disciplina urbanistico-edilizia o di altre normative, inesattezze non riconducibili ai casi di cui al comma 3, mancata riconducibilità delle opere all'art. 21-bis o assenza di uno o più atti essenziali dei quali la SCIA deve essere corredata, il responsabile dello SUE, notifica al proponente, al progettista o al direttore dei lavori entro il suddetto termine la sospensione degli effetti della SCIA e il divieto di prosecuzione degli interventi, se in corso, ed eventualmente l'ordine di ripristino degli interventi eseguiti.

3. Qualora sia riscontrata l'inadeguatezza o l'incompletezza formale degli elaborati a corredo della SCIA, il responsabile dello SUE richiede all'interessato, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione, di integrare la SCIA, assegnandogli a tal fine un termine congruo. In caso di inottemperanza a tale richiesta il responsabile dello SUE ordina il ripristino degli interventi eseguiti, salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 43.

4. L'adozione del provvedimento di ripristino di cui al comma 2 o dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 43, è subordinata al previo accertamento, da parte del responsabile dello SUE, dell'impossibilità di conformazione dell'intervento oggetto di SCIA alla normativa vigente od operante in salvaguardia. Il responsabile dello SUE, ove individui le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare agli strumenti o agli atti comunali adottati o approvati ed al vigente regolamento edilizio l'intervento oggetto di SCIA, ordina all'interessato di eseguire tali opere entro un termine perentorio non inferiore, comunque, a trenta giorni. In caso di inottemperanza all'ordine di conformazione il responsabile dello SUE ordina la rimozione delle opere eseguite o il ripristino dello stato dei luoghi entro un congruo termine perentorio ivi fissato, salva l'applicazione anche delle sanzioni di cui all'art. 43. Decorso infruttuosamente tale termine, la rimozione delle opere o il ripristino dello stato dei luoghi sono eseguiti a cura del comune e a spese dei responsabili.

5. In caso di falsa attestazione del professionista abilitato il responsabile dello SUE informa l'Autorità giudiziaria e il Consiglio dell'ordine o il collegio di appartenenza.

6. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è comunque fatta salva la facoltà per l'interessato di presentare una nuova DIA o SCIA.

7. Il decorso del termine di cui all'art. 26, comma 1, e di cui al comma 2 del presente articolo non preclude l'esercizio dei poteri di controllo, anche a campione, da parte del comune nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'art. 40 e seguenti, nonché di assunzione delle determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.»

#### Art. 25.

##### *Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 31 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Procedimento per il rilascio del permesso di costruire*).

— 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo SUE, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio.

2. La domanda è accompagnata da:

a) relazione del progettista abilitato sulla conformità del progetto presentato ai piani territoriali di livello sovra comunale, agli strumenti urbanistici vigenti e adottati ed al regolamento edilizio;

b) attestazione sulla conformità alle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, antisismiche e di sicurezza nonché a tutte le altre disposizioni aventi incidenza sull'attività edilizia nonché rispetto alla valutazione preventiva di cui all'art. 35, ove acquisita. Nel caso in cui la verifica della conformità del progetto alla normativa antincendio e igienico-sanitaria comporti valutazioni tecnico-discrezionali, devono essere allegati alla domanda il parere dei Vigili del Fuoco ed il parere della ASL.

3. Il responsabile dello sportello unico, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Il responsabile del procedimento può motivatamente richiedere, una sola volta, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. La richiesta produce l'effetto dell'interruzione del termine di cui al comma 5, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.

5. Nel caso in cui il permesso di costruire non richieda il rilascio di atti comunque denominati di altre amministrazioni, ovvero gli stessi siano già stati acquisiti dal richiedente ed allegati alla domanda, il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione contenente la valutazione sull'assettibilità dell'intervento sotto i vari profili previa acquisizione dei prescritti pareri degli uffici comunali, compreso quello della commissione edilizia se prevista dal regolamento edilizio. Entro trenta giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento il dirigente o il responsabile dell'ufficio rilascia il permesso di costruire e lo comunica all'interessato.

6. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti, anche sulla base del parere della commissione edilizia, la necessità di modeste modifiche per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l'interessato per un'audizione nel rispetto dei termini di cui al comma 5 relativi alla conclusione dell'istruttoria.

7. Al termine dell'audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. I termini di cui al comma 5 restano sospesi fino alla presentazione della documentazione concordata.


8. Qualora il responsabile del procedimento, ultimata l'istruttoria, ritenga non accoglibile l'istanza di rilascio, del permesso di costruire, prima della formulazione della proposta di diniego, comunica tempestivamente all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso il termine di trenta giorni di cui al comma 5 è fissato in quaranta giorni.

9. Decorso inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al comma 5 o al comma 8, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli paesaggistici culturali e/o ambientali per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 5 o di quaranta giorni di cui al comma 8 decorre dal rilascio del relativo atto abilitativo comunque denominato per la cui acquisizione il responsabile dello sportello può fare ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

11. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale e l'assenso dell'amministrazione preposta alla tutela non sia allegato all'istanza, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni per l'acquisizione degli atti necessari. Il termine di trenta giorni di cui al comma 5 o il termine di quaranta giorni di cui al comma 8 decorrono dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole della conferenza, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

12. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio con la specificazione delle opere da eseguire, del titolare e della località interessata. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite nel regolamento edilizio.



13. Per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi, previa motivata comunicazione al richiedente da parte del responsabile del procedimento da effettuarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono raddoppiati.

14. Nel caso in cui nella conferenza di servizi deliberante si siano registrate posizioni di dissenso:

a) da parte di amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-*quater* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e il dirigente o il responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione sul dissenso, adotta il provvedimento finale di pronuncia sull'istanza;

b) da parte di amministrazioni o enti diversi da quelli statali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32.

15. Del provvedimento finale è data comunicazione all'interessato e, in caso di avvenuto rilascio del permesso di costruire, è data altresì notizia al pubblico nei modi e nei termini di cui al comma 12.

16. Nel caso in cui l'intervento sia subordinato alla stipula di un atto convenzionale il rilascio del permesso deve essere preceduto dall'approvazione da parte del competente organo comunale dello schema di convenzione. L'approvazione della convenzione nell'ipotesi di ricorso alla conferenza di servizi deve essere effettuata prima della seduta deliberante. In ogni caso l'efficacia del permesso resta sospesa fino alla stipula dell'atto convenzionale.».

#### Art. 26.

##### *Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 16/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «di titoli abilitativi» sono sostituite dalle seguenti: «del permesso di costruire a norma degli articoli 31 e 32».

#### Art. 27.

##### *Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 16/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «ed acquisizione del nulla-osta della provincia interessata da rendersi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale si considera acquisito» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'art. 36 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «distanza fra i fabbricati» sono inserite le seguenti: «nonché le destinazioni d'uso».

#### Art. 28.

##### *Sostituzione dell'art. 37 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 37 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (Certificato di agibilità). — 1. Il certificato di agibilità attesta che l'intervento realizzato corrisponde al progetto approvato con permesso di costruire o presentato con DIA e che lo stesso risponde ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico richiesti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione d'uso, dell'immobile o del manufatto oggetto dell'intervento. Nel certificato di agibilità dovrà essere indicata la destinazione d'uso del progetto approvato anche per effetto di eventuali modifiche al progetto originario a seguito di varianti allo stesso apportate.

2. Il certificato di agibilità deve essere richiesto allo SUE, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori o dalla data dell'avvenuto cambio d'uso, dal titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la DIA obbligatoria o la DIA alternativa al permesso

di costruire, ovvero dai loro successori o aventi causa, per i seguenti interventi:

a) di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire o a DIA alternativa al permesso di costruire, nonché di realizzazione di autorimesse interrante, seminterrate o in struttura fuori terra;

b) di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10, comma 2, lettere c), d), e) nonché di cui all'art. 38, comma 1, lettera d);

c) di sostituzione edilizia di cui all'art. 14.

3. Per gli interventi soggetti a DIA obbligatoria o a SCIA che non rientrino nei casi indicati al comma 2 e comunque per gli interventi ricompresi nell'allegato 2 nonché per tutti gli interventi soggetti a SCIA diversi da quelli di cui all'art. 21-*bis*, comma 1, lettera h), tiene luogo del certificato di agibilità il certificato di collaudo finale di cui all'art. 26, comma 10, o la comunicazione di fine lavori di cui all'art. 21-*bis*, comma 9.

4. La domanda di rilascio del certificato di agibilità deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della richiesta di accatastamento dell'edificio o dell'unità immobiliare, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità e corrispondente alla destinazione d'uso prevista nel progetto approvato;

b) dichiarazione, attestata dal progettista o da tecnico abilitato, di conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato, ivi comprese le eventuali varianti in corso d'opera già eseguite di cui all'art. 25, nonché della rispondenza della stessa e degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni della normativa in materia ed ai requisiti di sicurezza, prevenzione incendi, igiene, salubrità, risparmio energetico e alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;

c) certificato di collaudo statico di cui all'art. 67 del d.p.r. n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e certificato attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche rilasciato dalla competente amministrazione provinciale nei casi previsti dalla vigente legislazione regionale;

d) eventuale ulteriore documentazione prevista dal regolamento edilizio.

5. Il responsabile dello SUE comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il responsabile del procedimento è tenuto a verificare che la domanda di rilascio del certificato di agibilità sia corredata di tutti gli elementi indicati al comma 4 e, in caso di riscontrate carenze, deve richiedere in un'unica soluzione l'integrazione degli atti entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Tale richiesta comporta l'interruzione del termine di cui al comma 7, che riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.


7. Il responsabile dello SUE, previa eventuale ispezione dell'immobile o manufatto, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione di cui al comma 4:

a) entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso in cui sul progetto di intervento sia stato rilasciato il parere dell'ASL;

b) entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso in cui il parere dell'ASL sia stato sostituito da autocertificazione. Trascorso il termine di cui alla lettera a) o alla lettera b) l'agibilità si intende rilasciata.

8. Il rilascio del certificato di agibilità a norma del comma 7 non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un immobile o manufatto o di parti di esso ai sensi dell'art. 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modificazioni ed integrazioni.

9. La mancata presentazione delle domande di certificato di agibilità o del certificato del collaudo finale e dei documenti di cui al comma 4, lettera a), nonché l'utilizzo dell'unità immobiliare in assenza del certificato di agibilità comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 2.400,00.».



## Art. 29.

*Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 38 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Contributo di costruzione*). — 1. Sono soggetti a contributo di costruzione gli interventi di nuova costruzione rilevanti in termini di carico urbanistico, in quanto comportanti creazione di nuova superficie agibile, ovvero quelli sul patrimonio edilizio esistente che determinino un incremento del carico urbanistico, o comunque un'incidenza significativa sotto il profilo urbanistico, conseguenti a:

a) un aumento della superficie agibile dell'edificio;

b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche non comportanti esecuzione di opere edilizie, laddove la precedente destinazione d'uso non rilevava ai fini della superficie agibile, ovvero laddove la nuova categoria funzionale comporti la corresponsione di oneri maggiori rispetto a quelli dovuti per la destinazione in atto ai sensi della vigente legislazione regionale;

c) un aumento del numero delle unità immobiliari;

d) interventi di sostituzione edilizia dell'immobile originario, nonché di integrale ristrutturazione edilizia comportanti la trasformazione delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'immobile originario.

2. Sono in ogni caso soggetti a contributo di costruzione gli interventi di realizzazione di parcheggi privati non assoggettati a vincolo pertinenziale nei casi e con le modalità di cui all'art. 19 e comunque quelli eccedenti le dimensioni minime o le quantità prescritte nel comma 1 del medesimo articolo.

3. Il contributo di costruzione è dovuto dal proprietario dell'immobile o da colui che abbia titolo per richiedere il rilascio del permesso o per presentare la SCIA o la DIA. Esso è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione ed è stabilito dal comune secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il contributo di costruzione è determinato dal comune, anche su quantificazione fornita dall'interessato, per gli interventi da realizzare mediante permesso di costruire ovvero dall'interessato per quelli da realizzare con SCIA o DIA.

5. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso ovvero prima dell'inizio dei lavori in caso di SCIA o di DIA. Il comune può consentire il pagamento rateizzato a richiesta dell'interessato.

6. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d'opera secondo le modalità e garanzie stabilite dal comune.»

## Art. 30.

*Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 16/2008*

1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «ivi compresi gli alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica (ERP)».

2. Il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), sono soggetti a contributo di costruzione commisurato soltanto all'incidenza del costo di costruzione ove venga mantenuta la stessa destinazione d'uso in atto. I mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie di cui all'art. 13 sono soggetti a contributo di costruzione commisurato soltanto all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, tramite conguaglio rispetto alla destinazione d'uso in atto.»

## Art. 31.

*Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 16/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «permesso di costruire,» sono inserite le seguenti: «della DIA o della SCIA» e dopo le parole: «soggetti a DIA» sono inserite le seguenti: «o a SCIA».

2. Al comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «delle prescrizioni del permesso di costruire,» sono inserite le seguenti: «della DIA o della SCIA».

3. Al comma 3 dell'art. 42 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «presentazione di DIA» sono inserite le seguenti: «o di SCIA».

## Art. 32.

*Sostituzione dell'art. 43 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 43 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:


«Art. 43 (*Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità*). — 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale in materia di SCIA, la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'art. 21-bis in assenza o in difformità dalla SCIA salvo quanto previsto nell'art. 25, comma 2, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall'Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00, con esclusione dei casi di interventi di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettere a), b), c), i) e l), nei quali la sanzione pecuniaria sopraindicata è ridotta di un terzo e comunque non può essere inferiore a euro 516,00. Agli interventi, di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettera b), realizzati in assenza o difformità dalla SCIA, si applica una sanzione pecuniaria di euro 1.033,00, senza ricorrere alla valutazione dell'Agenzia del territorio.

2. La realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall'Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.

3. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano eseguiti in assenza di SCIA o di DIA obbligatoria e interessino immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni, può ordinare la demolizione o la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.

4. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nell'art. 2, lettera A, del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968, il responsabile dello SUE richiede alla soprintendenza competente apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il responsabile dello SUE provvede autonomamente ordinando la demolizione o la restituzione in pristino o irrogando la sanzione da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.

5. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto con quella adottata sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono presentare istanza di accertamento di conformità versando la somma, non inferiore a euro 1.033,00 e non superiore a euro 10.329,00, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del territorio, salva la possibilità di versamento diretto dell'importo massimo della



ridetta sanzione da parte dell'interessato. Resta fermo comunque il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione per gli interventi soggetti a SCIA o a DIA onerosa ai sensi degli articoli 38 e 39. Nel caso in cui l'intervento sia stato realizzato in zone assoggettate a vincolo paesaggistico e senza la preventiva autorizzazione, il rilascio del titolo in sanatoria deve essere preceduto dall'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell'art. 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Sulla richiesta di accertamento di conformità, il responsabile dello SUE si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio-rifiuto.

7. Ove l'intervento iniziato o realizzato a seguito di SCIA o di DIA obbligatoria concreti una fattispecie eccedente il campo di applicazione di cui agli articoli 21-bis e 23, comma 1, lettera a), si applicano le sanzioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 51 e 59 con possibilità di conseguire l'accertamento di conformità di cui all'art. 49, fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione ai sensi degli articoli 38 e 39.

8. Non è ammessa la sanatoria per interventi urbanistico-edilizi che non presentino entrambi i requisiti di conformità di cui al comma 4, fatto salvo il caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità sia conseguita dall'approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale. In tale caso, la regolarizzazione amministrativa degli interventi urbanistico-edilizi è subordinata al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall'Agenzia del territorio, ridotto di un terzo e comunque in misura non inferiore a euro 3.000,00, fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione ai sensi degli articoli 38 e 39.»

#### Art. 33.

##### *Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 16/2008*

1. Alla rubrica dell'art. 44 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «DIA facoltativa» sono sostituite dalle seguenti: «DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa al permesso di costruire».

2. Al comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «denuncia di inizio attività facoltativa» sono sostituite dalle seguenti: «DIA obbligatoria o alla DIA alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 23, comma 2.».

3. Al comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «denuncia di inizio attività facoltativa» sono sostituite dalle seguenti: «DIA obbligatoria o alla DIA alternativa al permesso di costruire».

#### Art. 34.

##### *Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 16/2008*

1. La rubrica dell'art. 45 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: «Interventi di nuova costruzione o di sostituzione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o di DIA obbligatoria o alternativa al permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali».

2. Il comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«1. In caso di accertata esecuzione di interventi di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria, con esclusione degli interventi di cui all'art. 23, comma 1, lettere a) e b), o di DIA alternativa al permesso di costruire, in totale difformità dai medesimi, ovvero con variazioni essenziali, il responsabile dello SUE ordina al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 2.».

#### Art. 35.

##### *Sostituzione dell'art. 46 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 46 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire ovvero in totale difformità). — 1. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire ovvero in totale difformità da essi il responsabile dello SUE ordina la demolizione ovvero il ripristino dello stato dei luoghi e della conformità degli edifici agli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine fissato nella relativa ordinanza e nei modi stabiliti dall'art. 56.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento del responsabile dello SUE, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, dall'Agenzia del territorio e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 10.329,00.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968, il responsabile dello SUE richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il responsabile dello SUE provvede autonomamente.

5. Fatti salvi i casi in cui è emesso l'ordine di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi, è comunque dovuto il pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 38 e 39.».

#### Art. 36.

##### *Sostituzione dell'art. 47 della legge regionale n. 16/2008*


1. L'art. 47 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, dalla DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa al permesso di costruire). — 1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, dalla DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa al permesso di costruire sono demoliti o rimossi a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il congruo termine fissato dalla relativa ordinanza del responsabile dello SUE. Decorso tale termine sono demoliti o rimossi nei modi stabiliti dall'art. 56 a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Non si configura parziale difformità dal titolo abilitativo in caso di opere comportanti discostamenti dai parametri dell'altezza, dei distacchi, della cubatura o della superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento rispetto alle misure del progetto assentito.

3. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il responsabile dello SUE applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato con riferimento alla data di ultimazione dei lavori a cura della Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 il comune verifica se è dovuto il contributo di costruzione previsto dagli articoli 38 e 39 per la parte di opere eseguite in parziale difformità e ne richiede il relativo pagamento.».



## Art. 37.

*Sostituzione dell'art. 49 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 49 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (Accertamento di conformità di interventi soggetti a permesso di costruire, a DIA obbligatoria o a DIA alternativa al permesso di costruire). — 1. In caso di interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire o in difformità da essi, fino alla scadenza dei termini perentori di cui agli articoli 45, comma 2, 46, comma 1, e 47, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle altre sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono richiedere l'accertamento di conformità se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto con quella adottata sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Ove gli interventi di cui al comma 1 siano stati realizzati in zone assoggettate a vincolo paesaggistico e senza la preventiva autorizzazione o in difformità da essa, il rilascio del permesso in sanatoria deve essere preceduto dall'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'Autorità preposta alla tutela del suddetto vincolo ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di interventi gratuiti a norma di legge, in misura pari a quella prevista in applicazione della legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e, in caso di interventi non assoggettati a contributo di costruzione, l'oblazione è determinata con le modalità e nella misura prevista nell'art. 43, comma 5. Per gli interventi realizzati in parziale difformità ovvero con variazioni essenziali, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo edilizio.

4. Sulla richiesta di accertamento di conformità il responsabile dello SUE si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria, decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio-rifiuto.

5. Non è ammessa la sanatoria per interventi edilizi che non presentino entrambi i requisiti di conformità di cui al comma 1, con conseguente applicazione delle pertinenti sanzioni penali e amministrative, fatto salvo il caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria sia conseguita dall'approvazione di un nuovo PUC. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti penali, la regolarizzazione amministrativa degli interventi urbanistico-edilizi è subordinata al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'aumento di valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall'Agenzia del territorio, ridotto di un terzo e, comunque, in misura non inferiore a euro 5.164,00, fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione ai sensi degli articoli 38 e 39.»

## Art. 38.

*Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 16/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «facoltativa» è sostituita dalle seguenti: «obbligatoria o alternativa al permesso di costruire» e le parole: «il dirigente o il responsabile dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «il responsabile dello SUE».

## Art. 39.

*Sostituzione dell'art. 59 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 59 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 59 (Sanzioni penali). — 1. Le sanzioni penali sono stabilite dalla vigente legislazione statale in materia.»

## Art. 40.

*Sostituzione dell'art. 67 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 67 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 67 (Superficie agibile e superficie accessoria). — 1. Si definisce superficie agibile (S.A.) la superficie di solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisorii fra unità immobiliari o interni ad esse.

2. Non sono da ricomprendere nella S.A.:

a) le coperture piane di uso comune e quelle sistemate a verde pensile, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-ricettive;

b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici e simili, nonché le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative;

c) i locali privi dei requisiti richiesti per l'agibilità, quali cantine e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale e tipologia diversa da quella monofamiliare, bifamiliare e trifamiliare;

d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l'agibilità aventi altezza media interna netta non superiore a 2,10 metri;

e) le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra di cui all'art. 19, quelle fuori terra di cui al comma 1 del medesimo articolo assoggettate a vincolo di pertinenzialità e non eccedenti i limiti dimensionali ivi indicati, quelle fuori terra al servizio di nuove strutture ricettive alberghiere nei limiti di cui all'art. 19, comma 8, quelle interrate o al piano terreno, di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti dimensionali di cui all'art. 19, comma 3, nonché le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture piane negli edifici a destinazione produttiva nelle quantità prescritte dalla vigente normativa in materia;

f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico;

g) i locali e gli spazi destinati a servizi pubblici o di uso pubblico con vincolo permanente di destinazione d'uso.

3. Costituiscono superficie accessoria (S.Acc.) da non ricomprendere nella S.A., sempreché contenuta entro il limite massimo del 30 per cento della S.A. per edifici aventi S.A. non superiore a 160 metri quadrati ed entro il limite massimo del 20 per cento per la parte di S.A. eccedente la soglia di 160 metri quadrati e da misurarsi con le stesse modalità di cui al comma 1:

a) i porticati, le tettoie, i poggiosi, i terrazzi e le logge, se ad uso privato esclusivo;

b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza media interna netta superiore a 2,10 metri, ma privi dei requisiti richiesti per l'agibilità;

c) i locali privi dei requisiti richiesti per l'agibilità non riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lettera c);

d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici, non assoggettate a vincolo di pertinenzialità o quelle eccedenti i limiti dimensionali minimi di cui all'art. 19, comma 1, nonché le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione ricettivo-alberghiera eccedenti i limiti dimensionali di cui all'art. 19, comma 8.



4. I comuni nell'ambito della disciplina paesistica del PUC possono elevare le percentuali indicate al comma 3 sino al massimo del 50 per cento della S.A., individuando gli ambiti e i distretti di trasformazione ove sono ammessi gli incrementi della superficie accessoria in ragione delle peculiari caratteristiche paesaggistiche, degli interventi, delle tipologie edilizie e costruttive ivi annesse.

5. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non sono considerati nel computo per la determinazione dell'indice edificatorio:

a) le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali, nonché i solai con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica;

b) l'incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisorii fra unità immobiliari finalizzato all'isolamento acustico.

6. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi ad oggetto ambiti urbani da attuarsi mediante Progetto urbanistico operativo (PUO), Strumento urbanistico attuativo (SUA) o progetti ad essi equivalenti, il limite di cui al comma 3 relativo alla superficie accessoria può essere elevato fino al 30 per cento per motivate esigenze di qualità architettonica e di efficienza energetica degli edifici.»

#### Art. 41.

*Inserimento dell'art. 67-bis della legge regionale n. 16/2008*

1. Dopo l'art. 67 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

«Art. 67-bis (Parametro di conversione). — 1. Al fine di convertire il volume risultante dall'applicazione degli indici edificatori espressi in metri cubi (mc) su metro quadrato (mq) in superficie agibile espressa in metri quadrati (mq) su metro quadrato (mq) si divide tale volume per l'altezza lorda di riferimento pari a 3,50 metri.»

#### Art. 42.

*Sostituzione dell'art. 70 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 70 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 70 (Volume geometrico). — 1. Per volume geometrico si intende il volume del fabbricato fuori terra, misurato vuoto per pieno.»

#### Art. 43.

*Sostituzione dell'art. 84 della legge regionale n. 16/2008*

1. L'art. 84 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 84 (Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti). — 1. Nelle aree i cui vincoli a servizi pubblici derivanti da piani urbanistici siano decaduti ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ove entro centottanta giorni dalla data di decadenza il comune non adotti apposita variante volta ad introdurre la relativa disciplina urbanistica, trova automatica applicazione la disciplina urbanistico-edilizia operante nelle zone o negli ambiti contigui e, in caso di compresenza di diverse discipline, quella relativa alle aree contigue prevalenti in ter-

mini di superficie. In attesa delle iniziative pianificatorie del comune possono comunque essere assentiti i seguenti interventi:

a) sul patrimonio edilizio esistente fino al restauro e risanamento conservativo aventi ad oggetto singole unità immobiliari o parti di esse;

b) volti alla realizzazione delle originarie previsioni di piano, ove sia previamente acquisito il consenso del proprietario dell'area;

c) volti alla realizzazione e cessione al comune di spazi da destinare all'uso pubblico comportanti la contestuale realizzazione di interventi privati nel sottosuolo dell'area corrispondente, in conformità alla disciplina contenuta nei piani urbanistici;

d) volti alla realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 9 della legge n. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, non comportanti realizzazione di nuove costruzioni nel sottosuolo.

2. Non sono soggetti a decadenza ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni le previsioni del PUC contenenti vincoli di assoggettamento dell'attività edificatoria ad obbligo di SUA o PUO o a progettazioni unitarie ad essi assimilabili, sempreché sia assicurata per il proprietario interessato l'iniziativa dei pertinenti progetti. In caso di vincolo di assoggettamento ad unico SUA o PUO o a progettazione unitaria di iniziativa pubblica, decorsi cinque anni dall'approvazione del PUC, possono essere presentati progetti di intervento in deroga al suddetto obbligo, da approvarsi a norma della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni contestualmente ad apposita variante urbanistica con la quale il comune definisce le modalità di attuazione di tale intervento e di frazionamento dello strumento urbanistico attuativo originario.»

#### Art. 44.

*Modifica all'art. 89 della legge regionale n. 16/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 89 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «con esclusione degli articoli» sono inserite le seguenti: «20, comma 13.»

#### Art. 45.

*Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia).*

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. I costi delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas nonché di quelle per le telecomunicazioni non sono scomputabili dagli importi dovuti a titolo di contributo di costruzione.»

2. Dopo la lettera 1) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

«1-bis) gli alloggi destinati all'ERP.»

#### Art. 46.

*Modifica all'art. 85 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)*

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 85 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni è soppressa.



## Art. 47.

*Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio).*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Più edifici, appartenenti ad un unico proprietario ed ubicati in uno stesso lotto di proprietà, possono essere accorpati in un unico edificio con una volumetria complessiva, compreso l'incremento del 35 per cento, che non può superare i limiti di cui al presente comma.».

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Più edifici, appartenenti ad un unico proprietario ed ubicati in uno stesso lotto di proprietà, possono essere accorpati in un unico edificio con una volumetria complessiva, compreso l'incremento del 35 per cento, che non può superare i limiti volumetrici di cui all'art. 6.».

## Art. 48.

*Norma transitoria*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle istanze presentate e dei procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore.

2. I comuni nei quali non sia costituito lo sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono tenuti a provvedere alla sua costituzione entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 49.

*Competenza della Giunta comunale all'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi o progetti di intervento ad essi equivalenti conformi ai vigenti piani urbanistici comunali.*

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale dell'8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Disciplina degli strumenti urbanistici attuativi)) e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, gli strumenti urbanistici attuativi, i progetti urbanistici operativi o i progetti di intervento ad essi equivalenti che siano conformi ai vigenti piani urbanistici comunali sono adottati ed approvati con deliberazione della Giunta comunale, ferma restando l'osservanza delle disposizioni relative ai contenuti ed ai procedimenti per la loro formazione previsti dalla vigente legislazione regionale.

## Art. 50.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. È inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 aprile 2012

BURLANDO

(Omissis).

12R0370

## LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 10.

**Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 Parte I dell'11 aprile 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA  
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge, anche in attuazione dell'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, per la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), nonché dei principi individuati nella comunicazione della Commissione dell'Unione Europea del 25 giugno 2008 (Pensare anzitutto in piccolo – uno “Small Business Act” per l'Europa [Com (2008)394]), definisce la disciplina per l'esercizio delle attività produttive, il riordino dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) e le procedure urbanistiche ed edilizie per l'apertura, la modifica e lo sviluppo di impianti produttivi.

2. La presente legge persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a) riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e della prosperità economica;

b) garantire la libertà di iniziativa economica, di stabilimento e di prestazione di servizi in conformità ai principi riconosciuti dall'Unione Europea;

c) definire un quadro normativo volto a favorire lo sviluppo delle imprese;

d) valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, adeguando l'attività della pubblica amministrazione alle loro esigenze;


e) garantire il diritto delle imprese ad operare in un quadro normativo certo, riducendo al minimo i margini di discrezionalità della pubblica amministrazione;

f) attivare il processo e le condizioni per la progressiva riduzione degli oneri amministrativi delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;

g) creare le condizioni per la partecipazione e l'accesso delle imprese alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione tecnologica ed informatica, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione:

a) per le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistico-ricettive, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, le attività socio-assistenziali e sanitarie, le strutture sportivo-ricreative;



b) per i procedimenti aventi ad oggetto gli impianti e le infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili funzionali o comunque connesse ad attività produttive;

c) per la realizzazione di impianti relativi alle reti dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, della telefonia e della teleradiocomunicazione, da realizzare a cura dei gestori dei relativi servizi;

d) per gli allacciamenti ai servizi di rete dell'energia, del gas e della telefonia e per gli impianti di tele radiocomunicazione;

e) per le opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento o maggiore efficienza degli impianti esistenti nell'ambito di infrastrutture ferroviarie, autostradali e portuali.

## Titolo II

### SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

##### Art. 2.

#### *Sportello unico per le attività produttive*

1. Lo SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

2. Lo SUAP è obbligatorio e ha funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento stesso, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.

3. L'incaricato del Comune per la gestione dello SUAP è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie, nonché le procedure di definizione delle sanatorie previste dalle vigenti normative paesaggistiche e urbanistico-edilizie.

4. Lo SUAP può costituire punto unico di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.

5. I Comuni possono organizzare lo SUAP preferibilmente in forma associata.

##### Art. 3.

#### *Svolgimento del procedimento in via telematica*

1. Tutte le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, le dichiarazioni, nonché i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica allo SUAP competente per territorio.

2. Gli SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale degli SUAP di cui all'art. 4 per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.

##### Art. 4.

#### *Rete regionale degli SUAP*

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), realizza una organizzazione dedicata della rete degli SUAP per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra gli SUAP e tra gli SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a) mette a disposizione gli strumenti per garantire l'interoperabilità applicativa e l'accesso alle banche dati richieste per l'esercizio degli SUAP;

b) sviluppa azioni tecnologiche e applicative per attuare l'interoperabilità fra il proprio sistema informativo e il proprio portale per le imprese con il servizio nazionale portale "impresainungiorno", in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del d.p.r. 160/2010;

c) stipula con le autorità centrali accordi di servizio per poter agire in qualità di "intermediario strutturale" a beneficio delle autonomie locali della Liguria, attraverso il nodo regionale di cooperazione applicativa. Tali accordi sono vincolanti anche per gli enti del settore regionale allargato e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.

##### Art. 5.

#### *Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP*

1. La Giunta regionale istituisce un tavolo di coordinamento regionale composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali e dai rappresentanti del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale tavolo si articola in gruppi tecnici per l'esame dei diversi settori di intervento composti anche da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolte nei procedimenti esaminati.

2. Il tavolo di coordinamento promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti e le agenzie per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese a norma dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

3. Il tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP svolge compiti di indirizzo e coordinamento, nonché attività di monitoraggio per:

a) la diffusione di interpretazioni normative e prassi applicative uniformi e condivise;

b) la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;

c) l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione delle istruttorie degli SUAP;

d) la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

##### Art. 6.


#### *Banca dati regionale SUAP*

1. La Regione, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete degli SUAP, assicura la realizzazione e l'aggiornamento di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene anche le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.

2. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l'individuazione dei soggetti interessati.

3. La Regione promuove la stipulazione di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti.

4. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati.



## Capo II

## PROCEDURE URBANISTICO-EDILIZIE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

## ART. 7.

*Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive*

1. Il procedimento automatizzato mediante presentazione allo SUAP di SCIA ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 160/2010 può essere applicato per l'esecuzione degli interventi di cui all'Allegato 1 (Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA) che siano conformi alla disciplina urbanistica e territoriale, alle normative igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, che non richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di pubbliche amministrazioni e che non interessino aree od immobili soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, salvo il caso in cui l'interessato disponga già degli atti amministrativi necessari e li produca unitamente alla SCIA.

2. La SCIA deve essere corredata delle dichiarazioni previste dall'art. 21 bis, comma 2, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni e dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) a norma della vigente legislazione in materia, nonché dalla ricevuta del pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto ai sensi degli articoli 38 e 39 della medesima legge regionale 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettere *d), e), f), g), h)*, numeri 2, 3, 5, 6, 7, *j), k), l), m), o)*, la SCIA deve essere corredata anche della relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato avente i contenuti stabiliti nel suddetto articolo 21 bis, comma 3, della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettere *n), p) e r)*, la SCIA deve essere corredata di attestazione della conformità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria sottoscritta da tecnico abilitato di cui al medesimo art. 21 bis, comma 3.

3. Per gli interventi di cui alla lettera *i)* dell'Allegato 1 inerenti impianti di teleradiocomunicazione la SCIA è inviata allo SUAP che provvede all'immediato inoltrare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL). La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *g)* dell'Allegato 1 concernenti linee ed impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1.000 volt contestualmente alla presentazione della SCIA è data apposita comunicazione all'Amministrazione provinciale. Lo SUAP provvede ad acquisire in merito le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

5. Per gli interventi di cui alla lettera *j)* dell'Allegato 1 i soggetti interessati presentano la SCIA allo SUAP che provvede all'immediato inoltrare all'ARPAL. La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 e deve essere corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e regionale per tale tipologia di impianti. L'ARPAL effettua le verifiche di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della SCIA.

6. Per gli interventi di cui alle lettere *i)* e *j)* dell'Allegato 1 ad installazione o modifica avvenuta entro i successivi trenta giorni l'interessato invia al Comune ed all'ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell'ARPAL entro i successivi trenta giorni.

7. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera *h)* dell'Allegato 1 è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.

8. Ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia accertata la carenza dei presupposti o dei requisiti, la sussistenza di false dichiarazioni, di violazioni della disciplina di riferimento, di inesattezze non suscettibili di regolarizzazione ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni ovvero l'assenza di uno o più degli atti essenziali di cui la SCIA deve essere corredata, si applicano le disposizioni di cui al suddetto articolo 30, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

9. Anche dopo il decorso del termine di cui al comma 8 resta fermo il potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di competenza del Comune interessato, nonché il potere di assunzione delle determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. In caso d'interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA si applicano le sanzioni amministrative stabilite nell'articolo 43 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

10. L'elenco degli interventi edilizi di cui all'Allegato 1 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, in adeguamento a sopravvenute disposizioni statali e regionali.

## Art. 8.

*Interventi urbanistico-edilizi rientranti nell'Allegato 1 comportanti rilascio di autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso*

1. Nel caso in cui per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 sia richiesto il preventivo rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche e qualora l'interessato non disponga già degli atti amministrativi necessari e non li produca unitamente alla SCIA, l'interessato presenta apposita istanza allo SUAP per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 7, e 10.

2. A seguito dell'acquisizione o della formazione per silenzio-assenso dei titoli abilitativi o degli atti necessari, l'istanza di cui al comma 1 acquista efficacia di SCIA.


## Art. 9.

*Dichiarazione di inizio attività (DIA) obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e procedimento di conferenza di servizi*

1. Ove le istanze presentate allo SUAP ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 160/2010 prevedano la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'Allegato 2 (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a procedimento di conferenza di servizi) che siano conformi alla disciplina urbanistico-edilizia e territoriale, alla vigente programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione ed alle normative igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, gli stessi sono realizzabili mediante DIA obbligatoria contenente la documentazione prevista nell'articolo 26, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel caso di presentazione di DIA obbligatoria per la realizzazione di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui alla lettera *f)* dell'Allegato 2 con tensione nominale superiore a 1.000 volt, lo SUAP provvede a darne comunicazione all'Amministrazione provinciale e acquisisce le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

3. Per gli interventi relativi alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla lettera *g)*, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato 2 alla DIA sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. La realizzazione di tali impianti di produzione di energia è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.



4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *h*) dell'Allegato 2 i soggetti interessati, contestualmente alla presentazione allo SUAP della DIA obbligatoria conforme a quanto previsto dall'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, presentano istanza all'ARPAL, corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e regionale, per l'espressione del parere di competenza in merito al rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico. Tale parere è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Entro trenta giorni dall'installazione l'interessato è tenuto ad inviare al Comune ed all'ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell'ARPAL entro i successivi trenta giorni.

5. La Giunta regionale può emanare specifiche disposizioni di ulteriori semplificazioni relative alle procedure di SCIA e di DIA obbligatoria aventi ad oggetto gli interventi di cui alla lettera *h*) dell'Allegato 1 e di cui alla lettera *f*) dell'Allegato 2, nel rispetto delle disposizioni statali.

6. Gli interventi urbanistico-edilizi oggetto della DIA obbligatoria possono essere iniziati decorso il termine di trenta giorni dalla relativa presentazione. Entro il medesimo termine il responsabile dello SUAP può notificare all'interessato ordine motivato di non effettuare il preciso intervento ove riscontri l'assenza di uno o più dei presupposti o dei requisiti prescritti ovvero di una o più delle condizioni stabilite dall'art. 26, comma 2, della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli adempimenti relativi al versamento del contributo di costruzione dovuto, all'integrazione della documentazione a corredo della DIA obbligatoria, all'inizio e all'ultimazione dei lavori, nonché alla stipulazione dell'atto convenzionale, si applicano le disposizioni stabilite nel suddetto art. 26.

7. Nel caso gli interventi oggetto dell'istanza di cui al comma 1 richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche per il cui rilascio sia previsto un termine inferiore a novanta giorni, fino all'acquisizione di tali atti la DIA obbligatoria è priva di effetti e l'interessato non può dare inizio ai lavori. A tal fine il responsabile dello SUAP:

*a*) può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della l. 241/1990 per acquisire tali atti, da concludersi nel termine di trenta giorni dall'indizione della conferenza;

*b*) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi, conclude in ogni caso il procedimento considerando acquisito l'assenso di tali amministrazioni dando atto che la DIA obbligatoria è divenuta efficace con conseguente facoltà di inizio dei lavori.

8. L'elenco degli interventi edilizi di cui all'Allegato 2 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, in adeguamento alle sopravvenute disposizioni statali e regionali.

#### Art. 10.

##### *Procedimento unico di conferenza di servizi*

1. Ferme restando le procedure di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni relative alle attività commerciali e di autorizzazione unica disciplinate dalla legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di conferenza di servizi di cui all'art. 5 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionali dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali), l'interessato presenta istanza allo SUAP ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 160/2010 per la realizzazione di:

*a*) interventi edilizi soggetti a rilascio di permesso di costruire, in quanto non rientranti tra le opere soggette a DIA obbligatoria a norma dell'art. 9;

*b*) interventi edilizi soggetti a DIA obbligatoria che comportino l'acquisizione di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di diverse amministrazioni pubbliche per il cui rilascio sia previsto un termine superiore a novanta giorni;

*c*) interventi edilizi soggetti a procedure di VIA o di verifica-screening;

*d*) interventi per installazione di impianti di teleradiocomunicazione con potenza superiore a 20 watt non rientranti nel campo di applicazione della SCIA.

2. Nei casi di cui al comma 1 il responsabile dello SUAP è tenuto a:

*a*) indire entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni da concludersi nel termine di novanta giorni dalla relativa indizione;

*b*) inserire nel sito web istituzionale dello SUAP e del Comune interessato l'istanza presentata.

3. Ove le istanze di cui al comma 1 comportino l'approvazione di interventi urbanistico-edilizi in variante agli atti di pianificazione territoriale ed agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, tali istanze devono essere corredate di una dettagliata relazione delle opere e delle attività da realizzare e del loro rapporto con la disciplina territoriale ed urbanistica e con le normative in materia paesistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro degli impianti.

4. Lo SUAP, accertata la procedibilità dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, convoca entro i successivi dieci giorni la conferenza di servizi in seduta referente ai sensi degli articoli 14 e successivi della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, invitando ogni Amministrazione interessata per l'illustrazione del progetto e l'avvio della relativa istruttoria.

5. Gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente ed il relativo verbale sono depositati a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per un periodo di tempo di almeno quindici giorni consecutivi, previo avviso sul sito istituzionale dello SUAP e del Comune e su almeno un giornale quotidiano a diffusione regionale, al fine della presentazione nello stesso periodo di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.

6. Entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla data di svolgimento della conferenza in seduta referente, lo SUAP può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori, con conseguente sospensione del termine di cui al comma 7.


7. Il procedimento è concluso mediante conferenza di servizi in seduta deliberante da effettuarsi entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza referente. Nei casi di cui al comma 3 la determinazione da concordarsi in conferenza in seduta deliberante deve essere preceduta dall'acquisizione dell'assenso degli organi regionali, provinciali e comunali competenti in materia paesistica, urbanistica ed ambientale. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera *d*), l'istanza si intende accolta qualora entro il termine di cui ai commi 2 e 7 non sia stata conclusa la conferenza dei servizi in seduta deliberante.

9. La determinazione da concordarsi in sede di conferenza in seduta deliberante sostituisce a tutti gli effetti le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque denominati delle amministrazioni pubbliche interessate diverse da quelle di cui al comma 7 e contiene anche la pronuncia sulle eventuali osservazioni pervenute.

10. Delle determinazioni conclusive assunte dalla conferenza dei servizi è data notizia a cura dello SUAP mediante avviso, recante l'indicazione della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria e nel sito web istituzionale dello SUAP e del Comune interessato.

11. Ove gli interventi edilizi siano soggetti a procedure di VIA o di verifica-screening le istanze di cui al comma 1 devono essere corredate dall'istanza di attivazione della procedura di VIA o di verifica-screening da inviare alla Regione e la relativa pronuncia, da rendersi nel rispetto dei termini previsti dalla normativa regionale, confluisce nel procedimento di conferenza di servizi; in tali casi il termine per la conclusione del procedimento di conferenza di servizi è elevato a centocinquanta giorni.



12. Nel caso di istanze aventi ad oggetto impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili rientranti nella fattispecie di cui al comma 11, all'interno della procedura di VIA o di verifica-screening viene rilasciata dalla Regione anche l'autorizzazione paesistico ambientale di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni.

13. Ove la pronuncia regionale di VIA o di verifica-screening contenga prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto, la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 11 è sospesa fino alla consegna degli atti contenenti l'adeguamento stesso.

#### Art. 11.

##### *Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7, 9 e 10*

1. La realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7, 9 e 10, in quanto opere di urbanizzazione primaria, è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale fatto salvo il rispetto della disciplina prevista nel Piano di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione approvato dal Comune sulla base dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori. Tale Piano, ove si ponga in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale, è approvato, in caso di Piano Urbanistico Comunale (PUC), con la procedura stabilita per l'aggiornamento periodico di cui all'art. 43 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni e, in caso di strumento urbanistico generale, con la procedura relativa alle varianti la cui competenza approvativa è attribuita alle Province ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale.

#### Art. 12.

##### *Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti*

1. Gli insediamenti produttivi esistenti destinati ad attività artigianali, industriali ubicati in lotti contigui di estensione non superiore a 30.000 metri quadrati, agricole ed agrituristiche, ad alberghi tradizionali, a strutture turistico ricettive e ad attività socio-assistenziali e commerciali, con esclusione delle grandi strutture di vendita, possono essere ampliati mediante interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e di nuova costruzione da realizzare all'interno del lotto di proprietà alle seguenti inderogabili condizioni:

a) contestuale ammodernamento tecnologico degli impianti, miglioramento della qualità degli ambienti di lavoro e dell'aspetto esteriore delle costruzioni;

b) conformità alla destinazione d'uso prevista dalla pianificazione urbanistica comunale, salvi i casi di ampliamenti da localizzare in area contigua, purché di superficie non superiore al 30 per cento del lotto su cui insiste l'attività produttiva esistente, avente destinazione d'uso diversa e comunque non gravata da vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali o regionali o ad atti di pianificazione urbanistica o territoriale;

c) conformità alla vigente programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione; per le medie strutture di vendita l'intervento di ampliamento deve comunque prevedere la demolizione e ricostruzione dell'intera struttura esistente;

d) conformità ai parametri dell'altezza e delle distanze minime dalle costruzioni stabiliti dalla pianificazione urbanistica comunale o dalla vigente legislazione in materia per l'area in cui ricade l'attività produttiva oggetto di ampliamento e, laddove non siano fissati limiti di altezza, non oltre l'altezza massima delle costruzioni esistenti nell'insediamento produttivo oggetto di intervento, con esclusione degli eventuali impianti tecnologici necessari per il funzionamento dell'attività;

e) conformità con la disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, dei Piani di Bacino e dei Piani Regolatori Portuali; in presenza di discipline che stabiliscono parametri massimi di impermeabilizzazione del suolo, gli interventi di ampliamento delle attività produttive esistenti possono, in alternativa all'applicazione di tali discipline, adottare modalità esecutive tali da assicurare la ritenzione temporanea delle acque piovane attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;

f) salvaguardia delle alberature di pregio presenti nell'area di intervento;

g) negli ampliamenti degli insediamenti industriali ed artigianali, lungo i confini a contatto con insediamenti a destinazione d'uso diversa da quella produttiva, siano poste a dimora alberature d'alto fusto per la mitigazione degli impatti visivi;

h) per gli ampliamenti degli alberghi tradizionali, delle strutture turistico ricettive e delle strutture socio-assistenziali la progettazione architettonica degli interventi assicuri un armonico inserimento rispetto alla costruzione esistente;

i) per gli ampliamenti degli edifici utilizzati per l'attività di agriturismo siano rispettate le tipologie edilizie degli edifici esistenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali entro soglie percentuali predeterminate e sono realizzabili mediante presentazione allo SUAP di DIA obbligatoria in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo in ogni caso il rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali previsti dalla disciplina urbanistico comunale, nonché della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria per il soddisfacimento degli standard urbanistici necessari da regolare in apposito atto convenzionale da allegare alla DIA obbligatoria e contenente gli impegni del soggetto attuatore, nonché le modalità, i termini per l'esecuzione delle opere non oltre quelli di validità della DIA obbligatoria e le garanzie per la loro realizzazione. In tale ipotesi l'efficacia della DIA obbligatoria resta sospesa fino all'avvenuta stipulazione con il Comune dell'atto convenzionale.

3. Negli insediamenti industriali esistenti su lotti di estensione superiore a 30.000 metri quadrati possono essere assentiti, con le modalità procedurali di cui al comma 2 e nel rispetto delle condizioni previste ai commi 1 e 2, interventi edilizi di ampliamento delle costruzioni esistenti fino al 20 per cento della superficie coperta finalizzati allo sviluppo dell'attività produttiva.

4. La destinazione d'uso urbanistica degli edifici oggetto degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 aventi ad oggetto attività artigianali, industriali, agricole, agrituristiche e commerciali deve essere mantenuta per venti anni sulla base dell'atto convenzionale da allegare alla DIA obbligatoria e da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori, pena l'inefficacia della DIA; per gli interventi di ampliamento aventi ad oggetto alberghi tradizionali, strutture turistico ricettive e strutture socio-assistenziali il vincolo di destinazione d'uso urbanistica deve essere mantenuto per venti anni con le stesse modalità indicate in precedenza.

#### Titolo III

##### SANZIONI

#### Art. 13.

##### *Sanzioni*

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle specifiche normative nelle diverse materie e dall'art. 19, comma 6, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esecuzione di interventi urbanistico-edilizi in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della presente legge od in difformità dalla SCIA o dal titolo abilitativo formatosi è assoggettata alle sanzioni amministrative stabilite dalle vigenti normative di settore interessate.


#### Titolo IV

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 14.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali)*

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 9/2003 le parole: "ed è richiesto il consenso unanime di tutti gli Enti territoriali partecipanti" sono sostituite dalle seguenti: "e nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni".



## Art. 15.

*Norme transitorie*

1. La Giunta regionale istituisce il tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP di cui all'art. 5 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto più favorevoli e su richiesta dell'interessato, anche nei confronti delle istanze presentate ai sensi del Capo VI della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal d.lgs. 112/1998 nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") il cui procedimento alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora giunto a conclusione.

## Art. 16.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i Capi V e VI della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal d.lgs. 112/1998 nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale").

b) l'art. 1 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal d.lgs. 112/1998 nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale").

2. È, inoltre, abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

## Art. 17.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della presente legge, si provvede, ai sensi della l.r. 13/2011, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio, all'U.P.B. 18.204 "Spese per il sistema informativo regionale".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 aprile 2012

BURLANDO

(Omissis).

12R0371

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

**Emanazione del regolamento recante "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti".**

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 15 maggio 2012)

(Omissis).

12R0361

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
11 maggio 2012, n. 10-85/Leg.

**Approvazione modifiche ai regolamenti di disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, del Museo delle scienze, del Museo degli usi e costumi della gente trentina e del Museo d'arte moderna e contemporanea (legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 "legge provinciale sulle attività culturali", articolo 25).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 22 maggio 2012)


### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO L'ART. 53 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1972, N. 670, RECANTE "APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI COSTITUZIONALI CONCERNENTI LO STATUTO SPECIALE PER IL TRENINO - ALTO ADIGE", AI SENSI DEL QUALE IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA EMANA CON PROPRIO DECRETO I REGOLAMENTI DELIBERATI DALLA GIUNTA;

VISTO L'ART. 54, COMMA 1, NUMERO 1, DEL MEDESIMO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SECONDO IL QUALE LA GIUNTA PROVINCIALE È COMPETENTE A DELIBERARE I REGOLAMENTI PER L'ESECUZIONE DELLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO PROVINCIALE;

VISTA LA L.P. 3 OTTOBRE 2007, N. 15 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI);

VISTA LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 827 DI DATA 27 APRILE 2012 CON LA QUALE LA GIUNTA PROVINCIALE HA APPROVATO LE MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI DELLA PROVINCIA: MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI, DEL MUSEO DELLE SCIENZE, DEL MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENINA E DEL MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (ARTICOLI 24 E 25 DELLA L.P. 3 OTTOBRE 2007, N. 15 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI)



EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

*Capo I*

MODIFICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 MARZO 2011, N. 3-61/LEG "REGOLAMENTO CONCERNENTE "DISCIPLINA DEL MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI" (ART. 25 DELLA L.P. 3 OTTOBRE 2007 N. 15 - LEGGE PROVINCIALE SULLE ATTIVITÀ CULTURALI)"

ART. 1.

*Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg*

1. La lettera *f*) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-61/Leg del 2011 è sostituita dalla seguente:

"*f*) organizza incontri, seminari, convegni e corsi di formazione e di aggiornamento nei settori di propria competenza per le diverse categorie di pubblico e per il personale della scuola".

*Capo II*

MODIFICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 MARZO 2011, N. 4-62/LEG "REGOLAMENTO CONCERNENTE "DISCIPLINA DEL MUSEO DELLE SCIENZE" (ART. 25 DELLA L.P. 3 OTTOBRE 2007 N. 15 - LEGGE PROVINCIALE SULLE ATTIVITÀ CULTURALI)"

ART. 2.

*Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 4-62/Leg*

1. Alla fine della lettera *m*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-62/Leg. del 2011 sono inserite le seguenti parole: "e all'aggiornamento del personale scolastico".

*Capo III*

MODIFICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 MARZO 2011, N. 5-63/LEG "REGOLAMENTO CONCERNENTE DISCIPLINA DEL MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA (ART. 25 DELLA L.P. 3 OTTOBRE 2007 N. 15 - LEGGE PROVINCIALE SULLE ATTIVITÀ CULTURALI)"

ART. 3.

*Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 5-63/Leg*

1. Alla fine della lettera *h*) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-63/Leg. del 2011 sono inserite le seguenti parole: "e all'aggiornamento del personale scolastico".

*Capo IV*

MODIFICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 MARZO 2011, N. 6-64/LEG "REGOLAMENTO CONCERNENTE "DISCIPLINA DEL MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA - MART" (ART. 25 DELLA L.P. 3 OTTOBRE 2007 N. 15 - LEGGE PROVINCIALE SULLE ATTIVITÀ CULTURALI)"

ART. 4.

*Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 6-64/Leg*

1. Alla fine della lettera *h*) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 664/Leg. del 2011 sono inserite le seguenti parole: "anche relativamente all'aggiornamento del personale scolastico".

Il presente decreto sarà pubblicato nel "*Bollettino ufficiale*" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 11 maggio 2012

DELLAI

*(Omissis)*.**12R0362**

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 2012, n. 9.

**Finanziamento in materia di turismo.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 29 maggio 2012)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:


Art. 1.

*Imposta comunale di soggiorno*

1. Allo scopo di garantire e rafforzare la base di finanziamento degli incentivi al turismo, a partire dal 1° gennaio 2014 è introdotta l'imposta comunale di soggiorno a carico di coloro che pernottano negli esercizi ricettivi situati sul territorio della provincia di Bolzano. L'imposta è graduata e può ammontare da un minimo di 0,50 euro sino ad un massimo di 2,00 euro per notte di soggiorno, tranne nei casi di esenzione stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. Sono strutture ricettive ai sensi del comma 1 tutte le strutture in cui è dato alloggio verso compenso.

3. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sentiti il Consiglio dei comuni, l'organizzazione più rappresentativa degli esercenti nel campo del turismo e l'organizzazione più rappresentativa delle organizzazioni turistiche, sono determinati le gradualità dell'ammontare dell'imposta ed ogni altro aspetto necessario per l'attuazione in merito. L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta comporta la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Se il ritardo non supera i 30 giorni, la sanzione è fissata nella misura del 5 per cento dell'importo non versato.



4. Il gettito dell'imposta è assegnato alle organizzazioni turistiche locali o multizonali iscritte nell'elenco delle associazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, nonché alle aziende di cura, soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo esistenti, a condizione che vengano rispettati i criteri sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 2.

*Imposta provinciale sul turismo*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituita l'imposta provinciale sul turismo. L'applicazione dell'imposta avviene secondo modalità da stabilirsi con regolamento di esecuzione da emanarsi previo parere delle associazioni di categoria e del Consiglio dei comuni. Il regolamento viene emanato entro il 31 luglio dell'anno in cui viene accertato il mancato raggiungimento dell'importo annuo di 18 milioni di euro dei contributi volontari incassati nell'anno precedente dalle organizzazioni turistiche iscritte nell'elenco provinciale delle associazioni turistiche. L'importo minimo dei contributi volontari viene rivalutato ogni tre anni dalla Giunta provinciale, avuto riguardo al tasso di inflazione accertato dall'Istituto provinciale di statistica (ASTAT). Le organizzazioni turistiche iscritte nell'elenco provinciale delle associazioni turistiche comunicano ogni anno entro il 31 gennaio alla Ripartizione Turismo i contributi volontari pagati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. L'imposta è a carico degli operatori dei settori economici che traggono particolare profitto dal turismo, in quanto svolgenti attività di commercio, artigianali, industriali e di servizi, strettamente connessi al turismo, tra cui vanno in ogni caso compresi i pubblici esercenti, i gestori di piste o di impianti di risalita, le scuole di sci e snowboard, i commercianti in località turistiche, gli operatori turistici a livello provinciale e i noleggiatori di attrezzature sportive. Per coloro che traggono direttamente profitto dal turismo, l'imposta che può essere fissata anche in forma forfettaria, non può superare il 10 per mille del volume d'affari generato riferito all'anno precedente e comunque non può superare 30.000,00 euro. Per coloro che traggono indirettamente profitto, l'imposta non può superare l'1 per mille del volume d'affari generato, riferito all'anno precedente, e comunque non può superare 500,00 euro. Viene riscosso un importo minimo di 100,00 euro. Per esercizi con volume d'affari inferiore a 20.000,00 euro possono essere previste esenzioni.

3. Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 1 vengono determinati l'ammontare, anche graduale, dell'imposta sul turismo, le eventuali sanzioni nonché le modalità di riscossione, di accertamento di recupero e di rimborso. Possono essere previste esenzioni o agevolazioni per determinate aree territoriali. Inoltre possono essere previste parziali riduzioni dell'imposta per singole realtà se è adeguatamente dimostrata l'esigenza. L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta comporta la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Se il ritardo non supera i 30 giorni, la sanzione è fissata nella misura del 5 per cento dell'importo non versato.

Art. 3.

*Devoluzione del gettito*

1. I proventi derivanti dall'imposta comunale di soggiorno e dall'imposta provinciale sul turismo sono finalizzati ad interventi di rilevanza turistica.

Art. 4.

*Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33,  
«Riordinamento delle organizzazioni turistiche»*

1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 15-bis (Costituzione di associazioni turistiche) - 1. Le associazioni turistiche di cui all'art. 15 possono costituirsi sotto forma di associazione o di società cooperativa.»

2. Il comma 1 dell'art. 27 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è così sostituito:

«1. Allo scopo di agevolare le organizzazioni turistiche nell'assolvimento dei propri compiti sono stanziati annualmente nel bilancio provinciale fondi da erogare alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle aziende di cui all'art. 23, comma 3, se vengono rispettati i criteri obbligatori sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.»

3. Il comma 1 dell'art. 28 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è così sostituito:

«1. I fondi stanziati ai sensi dell'art. 27 sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri:

a) un'aliquota uguale o anche variabile per tutti gli aventi diritto;

b) un'aliquota ulteriore secondo i seguenti criteri:

1) capacità ricettiva alberghiera ed extraalberghiera;

2) media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino a ottobre;

3) media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti;

4) autofinanziamento;

5) raggiungimento dei criteri scalari e facoltativi sulla qualità definiti dalla Giunta provinciale.»

4. Dopo il comma 1 dell'art. 35 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 27 e di cui al comma 1 dell'art. 28 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2013.»

Art. 5.

*Partecipazione delle associazioni turistiche a campagne elettorali*

1. È vietato a tutte le associazioni turistiche che percepiscono contributi provinciali finanziare e partecipare a qualsiasi campagna elettorale sia per partiti che per candidati di qualunque lista elettorale. In caso di violazione viene revocato il contributo provinciale per l'anno in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 maggio 2012

DURNWALDER

12R0348


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 maggio 2012, n. 16.

**Disciplina della riproduzione animale.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 29 maggio 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 7 maggio 2012 n. 625;



Emana  
il seguente regolamento:

### Capo I

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Art. 1.

1. IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA LA RIPRODUZIONE ANIMALE IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 21-bis della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche.

### Capo II

#### MONTA NATURALE PRIVATA E PUBBLICA PER LA RIPRODUZIONE ANIMALE

#### Art. 2.

##### Monta naturale privata - Requisiti dei riproduttori maschi

1. I riproduttori maschi delle specie bovina, suina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, sono ammessi alla riproduzione, in monta naturale purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria, e iscritti al libro genealogico o registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi.

#### Art. 3.

##### Monta naturale pubblica - Autorizzazione

1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve essere autorizzato dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

2. La domanda di autorizzazione deve contenere:

- a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante, se si tratta di persona giuridica;
- b) località e ubicazione della stazione;
- c) l'indicazione dei riproduttori maschi presenti (numero, specie e razza).

3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla stazione di monta è attribuito un codice.

4. L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile. La Ripartizione provinciale Agricoltura revoca l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

5. Su espressa richiesta, l'autorizzazione a gestire le stazioni di monta pubblica equina può essere estesa anche al prelievo del materiale seminale dagli stalloni ed alla successiva utilizzazione dello stesso materiale sulle fattrici presenti nella stazione. In tal caso il richiedente deve indicare nella domanda anche il nome, il cognome, i dati anagrafici, il codice univoco nazionale e l'indirizzo del veterinario che garantisce la regolarità del prelievo e dell'utilizzazione del materiale seminale.

#### Art. 4.

##### Stazioni di monta pubblica - Requisiti per l'autorizzazione

1. Per il rilascio dell'autorizzazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la stazione di monta deve disporre di strutture e ricoveri adeguati per gli animali nonché di un conveniente luogo per l'accoppiamento ed avere una pavimentazione solida e non scivolosa;
- b) devono essere garantite le necessarie misure per evitare la diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

2. Per essere adibiti alla monta naturale pubblica, i riproduttori maschi delle specie bovina, suina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, devono essere in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria ed essere iscritti al libro genealogico o registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi. Inoltre devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie.

#### Art. 5.

##### Obblighi del gestore della stazione di monta pubblica

1. Il gestore della stazione di monta pubblica deve:

- a) registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli forniti dalla Ripartizione provinciale Agricoltura. Una copia è trasmessa entro 35 giorni all'organizzazione responsabile della marcatura del bestiame. La registrazione può avvenire anche in via informatica;
- b) rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato dell'intervento fecondativo;
- c) conservare i moduli per almeno tre anni;
- d) uniformarsi alle prescrizioni in materia di profilassi e di salute animale;
- e) rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione e comunicarle, entro il mese di febbraio, alla Ripartizione provinciale Agricoltura;
- f) evitare di tenere nella stazione maschi interi non idonei alla riproduzione.

### Capo III

#### INSEMINAZIONE ARTIFICIALE

#### Art. 6.

##### Impianti per l'inseminazione artificiale

1. Gli impianti adibiti alla produzione e distribuzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale si distinguono in:

- a) centri di produzione dello sperma: questi provvedono a raccogliere, preparare, controllare, confezionare, conservare e distribuire ai recapiti il materiale seminale. Solo materiale seminale fresco e refrigerato può essere distribuito direttamente alle aziende agricole, ai medici veterinari ed agli operatori pratici di inseminazione artificiale.
- b) recapiti: questi provvedono alla conservazione e alla distribuzione del materiale seminale congelato e degli embrioni congelati.

#### Art. 7.

##### Centri di produzione - Autorizzazioni

1. I centri di produzione dello sperma sono autorizzati dalla Ripartizione provinciale Agricoltura. Le domande di autorizzazione devono contenere:

- a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;
- b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro;
- c) ubicazione e descrizione dei fabbricati e degli impianti, corredate del prospetto dei locali e delle attrezzature, della pianta planimetrica e dei relativi estremi catastali;
- d) indicazione dei riproduttori presenti (specie e razza);
- e) informazioni sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale.

2. La Ripartizione provinciale Agricoltura attribuisce a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.



3. La Ripartizione provinciale Agricoltura può revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

#### Art. 8.

##### *Centri di produzione dello sperma - Requisiti*

1. I centri di produzione dello sperma devono:

a) essere posti sotto la direzione sanitaria di un veterinario responsabile;

b) essere in possesso di un certificato del Comprensorio sanitario di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità;

c) disporre di adeguati locali o strutture con possibilità di isolamento degli animali, di un ambiente per il prelievo del materiale seminale, comprendente un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature, di un locale per il trattamento e la confezionamento del materiale seminale e di un locale per la conservazione del materiale seminale;

d) disporre di personale tecnicamente competente e di una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate;

e) disporre di locali di stabulazione degli animali e di locali di raccolta, trattamento e immagazzinamento dello sperma che possano essere agevolmente puliti e disinfettati;

f) qualora si provveda alla inseminazione di fattrici con materiale seminale equino fresco, disporre di un locale situato in prossimità ma non comunicante con gli altri ambienti, da destinare agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici e, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei alla inseminazione.

#### Art. 9.

##### *Centri di produzione dello sperma - Obblighi*

1. I centri di produzione dello sperma:

a) non possono ricoverare nella stessa struttura di stabulazione animali di specie diverse, fatta eccezione per gli altri animali domestici necessari al funzionamento del centro di produzione. Qualora il centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate;

b) per le specie bovine, suine e ovine/caprine devono allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica;

c) devono comunicare alla Ripartizione provinciale Agricoltura l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile dell'impianto;

d) devono rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale e comunicarle entro il mese di febbraio alla Ripartizione provinciale Agricoltura;

e) per ciascuno dei riproduttori presenti devono annotare su un apposito registro la specie, la razza, la data di nascita, l'identificazione, le malattie riscontrate, le vaccinazioni praticate ed i controlli effettuati sul materiale seminale;

f) devono tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita;

g) devono tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro va registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione;

h) devono distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o in altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma, l'identificazione della partita (data o giorno progressivo dell'anno e anno di raccolta dello

sperma), specie, razza o tipo genetico nonché il numero identificativo del riproduttore.

#### Art. 10.

##### *Recapiti - Autorizzazione*

1. I recapiti possono operare solo dopo essere stati autorizzati dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

2. La Ripartizione provinciale Agricoltura può revocare l'autorizzazione qualora vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

3. Nella domanda di autorizzazione vanno indicati:

a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;

b) ubicazione e descrizione dei fabbricati e relativi estremi catastali.

#### Art. 11.

##### *Recapiti - Requisiti*

1. I recapiti devono:

a) essere diretti da un esperto zootecnico in possesso di un diploma di scuola media superiore o diploma di laurea ad indirizzo agrario o zootecnico;

b) disporre di appositi locali dotati di aspiratori dei fumi di azoto, pareti lavabili e servizi igienici, nonché di contenitori idonei alla conservazione del materiale seminale e degli embrioni confezionati.

#### Art. 12.

##### *Recapiti - Obblighi*

1. Tutti i recapiti che forniscono materiale seminale nel territorio della provincia di Bolzano:

a) possono detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente da centri di produzione dello sperma o di embrioni autorizzati secondo la legislazione UE dalle autorità competenti dei rispettivi stati membri;

b) devono tenere, anche in forma elettronica, un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;


c) devono comunicare annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello d'esercizio, alla Ripartizione provinciale Agricoltura il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;

d) devono rendere pubblico il prezzo della inseminazione artificiale per ciascun riproduttore e comunicarlo alla Ripartizione provinciale Agricoltura;

e) possono distribuire, direttamente o in depositi in precedenza concordati o a domicilio, materiale seminale ed embrionale esclusivamente a veterinari, ad operatori pratici e operatori laici aziendali d'inseminazione artificiale o ai loro delegati, nonché ad operatori di altri recapiti collegati;

f) per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni devono rilasciare un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene, sempre che dette informazioni non siano già contenute nella fattura;

g) devono consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza.



## Art. 13.

*Inseminazione artificiale - Requisiti dei riproduttori maschi*

1. I riproduttori maschi delle specie bovina, suina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, per essere adibiti alla produzione di materiale seminale devono:

a) essere in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria;

b) per i riproduttori maschi delle specie bovina, suina, ovina e caprina aver terminato le valutazioni genetiche per l'ammissione alla inseminazione artificiale o essere stati ammessi ad una prova di valutazione genetica, qualora trattasi di giovani riproduttori;

c) essere sottoposti, almeno due volte l'anno, agli accertamenti sanitari.

2. I riproduttori maschi, durante la permanenza nel centro di produzione dello sperma, non possono essere adibiti alla monta naturale.

## Art. 14.

*Inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione*

1. La Ripartizione provinciale Agricoltura può autorizzare, su specifica richiesta dei centri di produzione dello sperma, la raccolta del materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e di tipi etnici a limitata diffusione iscritti nell'apposito registro anagrafico, direttamente presso le aziende che li ospitano.

## Art. 15.

*Pratica dell'inseminazione artificiale - Presupposti*

1. I veterinari, gli operatori pratici e gli operatori laici aziendali che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Ripartizione provinciale Agricoltura, che attribuisce a ciascun iscritto uno specifico codice univoco identificativo. Le domande d'iscrizione devono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'ambito territoriale o l'azienda in cui si intende praticare l'inseminazione artificiale;

b) una dichiarazione che attesti lo svolgimento dell'attività nel proprio allevamento (per i soli operatori laici aziendali) o anche in altri allevamenti (per gli operatori pratici);

c) per i veterinari, l'iscrizione all'albo professionale.

2. Gli operatori pratici d'inseminazione artificiale devono allegare alla domanda un'autocertificazione attestante il possesso dell'attestato di idoneità e di essere a conoscenza delle normative nazionali e comunitarie sulla fecondazione artificiale.

3. Gli operatori laici aziendali sono abilitati esclusivamente alla fecondazione degli animali della propria azienda.

Gli operatori laici aziendali d'inseminazione artificiale devono allegare alla domanda un'autocertificazione relativa all'assolvimento di un corso riconosciuto dalla Provincia autonoma di Bolzano. Il corso deve avere una durata minima di due giorni e deve contenere almeno una parte teorica, una parte pratica ed una parte giuridica. Alla fine del corso il partecipante deve superare un esame per poter esercitare l'attività di operatore laico aziendale.

4. La Ripartizione provinciale Agricoltura può sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi qualora il veterinario, l'operatore pratico o l'operatore laico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento.

5. I veterinari, gli operatori pratici e gli operatori laici aziendali d'inseminazione artificiale hanno l'obbligo di:

a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i recapiti autorizzati;

b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;

c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;

d) certificare ogni intervento di inseminazione artificiale su appositi moduli forniti dalla Ripartizione provinciale Agricoltura. La certificazione può avvenire anche per via informatica. L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato;

e) trasmettere una copia del modulo entro 35 giorni dall'inseminazione all'organizzazione responsabile della marcatura del bestiame.

6. Veterinari, operatori pratici e operatori laici aziendali di inseminazione artificiale che in un anno solare compiano meno di 20 inseminazioni, devono, su ingiunzione scritta della Ripartizione Agricoltura della Provincia di Bolzano, giustificare il numero ridotto di inseminazioni. Se il veterinario, l'operatore pratico o l'operatore laico di inseminazione artificiale non fornisce una motivazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso o adduce motivi non validi, è prevista la relativa cancellazione dall'elenco della Ripartizione provinciale Agricoltura e la revoca dell'autorizzazione a praticare l'inseminazione.

7. È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione.

## Art. 16.

*Materiale seminale nell'azienda*

1. L'allevatore può detenere nella propria azienda materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale seminale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici.

2. L'allevatore può rifornirsi di materiale seminale congelato e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito sia presso un centro di produzione.

3. Alla inseminazione artificiale deve comunque provvedere un veterinario o un operatore pratico o l'allevatore se è abilitato quale operatore laico di inseminazione artificiale.

## Capo IV

## CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FECONDATIVI

## ART. 17.

*Certificazione degli interventi fecondativi*

1. Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o privata o mediante l'inseminazione artificiale e gli impianti embrionali sono certificati su appositi modelli predisposti dalla Ripartizione provinciale Agricoltura che contengono i seguenti dati:

a) specie, razza, nome e codice di identificazione del riproduttore maschio;

b) identificazione della fattrice secondo le norme vigenti;

c) data dell'intervento fecondativo;

d) nome, cognome, firma e indicazione del codice di chi ha eseguito l'inseminazione.

2. Responsabile della certificazione dei dati è:

a) in caso di inseminazione artificiale, il veterinario, l'operatore pratico o l'operatore laico che ha eseguito l'intervento;

b) in caso di monta naturale pubblica, il gestore della stazione;


c) in caso di una stazione di monta privata, il detentore degli animali.

3. Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del riproduttore maschio o della femmina dal gruppo di monta.

## Art. 18.

*Moduli e registri*

1. I moduli per la certificazione degli interventi fecondativi sono predisposti dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.



2. I registri di carico e scarico devono contenere le indicazioni stabilite dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

3. I moduli per la certificazione degli interventi fecondativi possono essere addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

4. L'allevatore della fattrice conserva per due anni l'apposita parte di modulo di registrazione dell'intervento fecondativo.

#### Art. 19.

##### *Flusso delle informazioni*

1. Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'organizzazione responsabile della marcatura del bestiame entro 35 giorni dalla data di compilazione.

2. L'organizzazione responsabile della marcatura provvede all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi, alla loro elaborazione distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione e alla trasmissione dei dati elaborati, almeno una volta all'anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Ripartizione provinciale Agricoltura, all'Associazione italiana allevatori (AIA) o ad altro ente che tiene il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza.

3. I centri di produzione dello sperma ed i recapiti devono trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Ripartizione provinciale Agricoltura, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico.

#### Capo V

##### IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BESTIAME E MATERIALE RIPRODUTTIVO

#### Art. 20.

##### *Requisiti*

1. Gli scambi di bestiame da riproduzione, nonché di materiale seminale e di embrioni avvengono nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

2. In materia di requisiti dei riproduttori e del materiale da riproduzione si applicano le disposizioni previste del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, e successive modifiche.

3. Il controllo zootecnico in frontiera, presso i competenti uffici doganali, è esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

#### Capo VI

##### VIGILANZA E CONTROLLI

#### Art. 21.

##### *Vigilanza*

1. La vigilanza sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e del presente regolamento di esecuzione è esercitata dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

2. I titolari di allevamenti, di stazioni private e pubbliche di fecondazione, di stazioni di inseminazione artificiale, di centri di produzione dello sperma e di recapiti, devono:

a) consentire al personale addetto al controllo l'accesso a tutte le strutture e a tutti i locali dell'azienda;

b) consegnare all'autorità competente tutte le informazioni e i documenti richiesti.

#### Art. 22.

##### *Controlli di qualità*

1. I centri di produzione dello sperma provvedono ad effettuare analisi di qualità per ogni partita di materiale seminale prodotto, introdotto o importato, con riferimento, dopo scongelamento, almeno ai seguenti parametri: concentrazione totale, percentuale di motilità progressiva degli spermatozoi e numero di spermatozoi progressivamente mobili. Gli esiti di dette analisi sono conservati in appositi archivi per dieci anni.

2. I centri di produzione dello sperma trasmettono settimanalmente all'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani» l'elenco comprensivo del numero di dosi del materiale seminale congelato prodotto, introdotto o importato attraverso di essi, suddiviso per riproduttore e partita.

#### Art. 23.

##### *Controlli sanitari*

1. Il servizio veterinario aziendale dell'azienda Sanitarie dell'Alto Adige, al fine di verificare il rispetto delle necessarie norme di igiene e sanità, effettuano, almeno una volta all'anno, una visita alle stazioni di fecondazione pubblica, ai recapiti ed agli allevamenti suincolici che praticano l'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale, e almeno due volte all'anno ai centri di produzione di materiale seminale, ai gruppi di raccolta di embrioni ed ai centri di produzione di embrioni.

2. Su richiesta dei gestori delle stazioni di monta e dei centri di produzione di sperma, i servizi veterinari territorialmente competenti devono procedere alla visita ed agli accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori nelle stazioni e nei centri medesimi, per constatare l'assenza di malattie infettive e diffuse a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.

#### Art. 24.

##### *Divieto di commercializzazione e obbligo di distruzione di materiale seminale ed embrionale difforme*

1. Sono vietate la distribuzione e la commercializzazione delle partite di materiale seminale, embrioni o altro materiale riproduttivo che:

a) non abbiano i requisiti sanitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

b) provengano da riproduttori privi dei requisiti genetici o sanitari previsti.

2. La distruzione obbligatoria delle dosi non conformi di materiale seminale e di embrioni deve avvenire rispettivamente presso i centri di produzione dello sperma e presso quelli degli embrioni, alla presenza dei rappresentanti della Ripartizione provinciale Agricoltura e dell'associazione allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico o il registro anagrafico della razza o della specie interessata.

3. I centri di produzione, i recapiti ed i gruppi di raccolta devono apporre specifiche annotazioni di tale distruzione sul registro di scarico.

#### Capo VII


##### NORME FINALI

#### Art. 25.

##### *Norme finali*

1. La raccolta, la produzione e l'impianto di embrioni ed ovociti avviene nel rispetto della legislazione vigente.

2. Le presenti disposizioni entrano in vigore al termine del rispettivo procedimento di notifica di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dd. 22 giugno 1998.



## Art. 26.

1. Il decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 13 aprile 2011, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 19, del 10 maggio 2011 viene revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 maggio 2012

DURNWALDER

12R0349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
22 maggio 2012, n. 17.

**Modifica del regolamento di esecuzione concernente i piani delle zone di pericolo.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 22/I-II del 29 maggio 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTA LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 14 MAGGIO 2012 N. 713;

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

ART. 1.

1. L'ALINEA DEL COMMA 2 DELL'ART. 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 AGOSTO 2008, N. 42, È COSÌ SOSTITUITA:

«2. NELLE ZONE DI PERICOLO H4, H3 O H2 INDIVIDUATE NEI PIANI DELLE ZONE DI PERICOLO, GLI ORGANI COMPETENTI POSSONO APPROVARE GLI INTERVENTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4, 5, 6, 7 E 9, PURCHÉ GLI INTERVENTI SIANO TALI DA»

2. DOPO LA LETTERA c) del comma 3 dell'art. 3 comma 3 del decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, è aggiunta la seguente lettera:

«d) la ristrutturazione e l'ampliamento, compresa la demolizione e ricostruzione nella stessa posizione, di edifici esistenti corrispondenti alla categoria b delle direttive, situati nel verde agricolo, verde alpino o bosco, a condizione che questi edifici si trovino all'esterno di aree con pericoli naturali noti.»

3. Il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, è soppresso.

Art. 2.

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, è così sostituita:

«f) nuove costruzioni nei lotti interclusi e nelle aree libere di frangia dei centri edificati o presso le sedi di aziende agricole, purché non risultino incrementata l'esposizione al pericolo;»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, è aggiunto il seguente comma:

«3. È consentita l'individuazione di nuove zone edificabili, purché, anche dopo la ponderazione degli interessi coinvolti e l'esame delle alternative, non sia possibile trovare una soluzione idonea fuori della zona di pericolo. Le misure di sicurezza e prescrizioni necessarie devono essere definite nel piano urbanistico comunale. Licenze d'uso possono essere rilasciate solo successivamente alla realizzazione ed al collaudo delle misure di sicurezza. Sono comunque da rispettare le seguenti condizioni:

a) Verifica del pericolo idrogeologico ed idraulico secondo l'art. 10 e definizione di misure di sicurezza che consentano una defini-

tiva riclassificazione dell'area in oggetto come minimo in zona di pericolo idrogeologico medio (H2).

b) Nel caso in cui la riduzione del pericolo ai sensi della lettera a) non sia possibile per motivi tecnici o non sostenibile economicamente, sulla base della verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica ai sensi dell'art. 11 devono essere stabiliti provvedimenti e prescrizioni relativi all'utilizzo previsto, che assicurino una durevole riduzione della vulnerabilità ed il raggiungimento del rischio specifico medio (Rs2) oppure un rischio minore nella zona.»

Art. 3.

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, è così sostituita:

«c) cambiamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti sia all'interno che all'esterno dei centri edificati o presso le sedi di aziende agricole, purché compatibili con le condizioni di pericolo;»

2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, è così sostituita:

«d) realizzazione, nelle sedi delle aziende agricole, dei fabbricati rurali necessari per la conduzione dell'azienda agricola e degli edifici residenziali ai sensi dell'art. 107 e dell'art. 108 della legge.»

3. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, è così sostituito:

«3. La realizzazione di strutture ai sensi dell'art. 22-ter della legge non è ammessa.»

4. Il comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, è così sostituito:

«5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a d), ai commi 2 e 4 e all'art. 5, comma 1, lettere da a) a g) è subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all'art. 11.»

Art. 4.

1. L'ultima frase del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, è così sostituita:

«1. L'elaborazione di questa verifica è a spese del proprietario o gestore in questione.»

Art. 5.


Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 maggio 2012

DURNWALDER

12R0350



## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2012, n. 0107/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009 emanato con decreto del Presidente della Regione 79/2010.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 22 del 30 maggio 2012)*

### IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 21 aprile 2010, n. 079/Pres. (Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 12/2009);

Richiamato l'art. 2, comma 68 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), in base al quale, con apposito regolamento, la misura del canone annuo posticipato per la coltivazione delle acque minerali e di sorgente di cui all'art. 3, comma 2 del regolamento emanato con proprio decreto 21 aprile 2010, n. 079/Pres è differenziata prevedendo una riduzione dello stesso in ragione dei criteri ivi previsti;

Visto l'art. 42, lettera b) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 751 del 4 maggio 2012, con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica al regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 12/2009 emanato con decreto del Presidente della Regione 79/2010»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 12/2009 emanato con decreto del Presidente della Regione 79/2010», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica al regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 12/2009 emanato con decreto del Presidente della Regione 79/2010.

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 68 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dispone le necessarie modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 21 aprile 2010, n. 79 (Regolamento per la per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 12/2009) al fine di differenziare la misura del canone annuo posticipato per la coltivazione di acque minerali e di sorgente.

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 4-bis nel decreto del Presidente della Regione 79/2010*

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 79/2010 è inserito il seguente:

«art. 4-bis (riduzione del canone annuo posticipato). — 1. L'ammontare del canone annuo posticipato di cui all'art. 4, comma 3 è calcolato in applicazione delle seguenti riduzioni:

a) nei casi di ubicazione dello stabilimento di produzione in zone di svantaggio socio-economico ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione del Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia):

1) di 0,30 euro in caso di ubicazione in fascia C, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303;

2) di 0,20 euro in caso di ubicazione in fascia B, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3303/2000;

3) di 0,10 euro in caso di ubicazione in fascia A, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3303/2000;

b) nei casi di imbottigliamento in contenitori di vetro:

1) di 0,20 euro qualora la percentuale di imbottigliamento in vetro rappresenti una percentuale pari o superiore al 20 per cento del totale di litri imbottigliati;

2) di 0,15 euro qualora la percentuale di imbottigliamento in vetro rappresenti una percentuale pari o superiore al 15 per cento del totale di litri imbottigliati;

3) di 0,10 euro qualora la percentuale di imbottigliamento in vetro rappresenti una percentuale pari o superiore al 10 per cento del totale di litri imbottigliati;

4) di 0,05 euro qualora la percentuale di imbottigliamento in vetro rappresenti una percentuale pari o superiore al 5 per cento del totale di litri imbottigliati;



c) nel caso di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere:

1) di 0,10 euro qualora la percentuale di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere rappresenti una percentuale pari o superiore al 25 per cento del totale commercializzato;

2) di 0,07 euro qualora la percentuale di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere rappresenti una percentuale pari o superiore al 15 per cento del totale commercializzato;

3) di 0,05 euro qualora la percentuale di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere rappresenti una percentuale pari o superiore al 10 per cento del totale commercializzato;

4) di 0,03 euro qualora la percentuale di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere rappresenti una percentuale pari o superiore al 5 per cento del totale commercializzato;

d) nel caso di ottenimento di certificazioni di qualità, nella misura massima di 0,05 euro, come segue:

1) di 0,03 euro in caso di possesso di certificazioni di qualità ambientale;

2) di 0,02 euro in caso di possesso di certificazioni di qualità di prodotto o di processo;

e) nel caso in cui una percentuale del fatturato derivi dall'export:

1) di 0,05 euro qualora la quota di export rappresenti una percentuale pari o superiore al 50 per cento del totale del fatturato;

2) di 0,03 euro qualora la quota di export rappresenti una percentuale pari o superiore al 25 per cento del totale del fatturato;

3) di 0,01 euro qualora la quota di export rappresenti una percentuale pari o superiore al 10 per cento del totale del fatturato.

2. La riduzione del canone annuo posticipato derivante dall'applicazione anche cumulativa dei criteri di cui al comma 1 non può comunque superare il 70 per cento del canone teoricamente dovuto senza l'applicazione delle riduzioni.»

#### Art. 3.

*Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 79/2010*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 79/2010 è inserito il seguente:

«2-bis Il titolare della concessione, contestualmente all'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, invia altresì alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante l'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle riduzioni del canone annuo posticipato di cui all'art. 4-bis, secondo il modello allegato A, modificabile con decreto del Direttore centrale competente in materia di acque minerali e termali.»

#### Art. 4.

*Aggiunta dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 79/2010*

1. Al decreto del Presidente della Regione n. 79/2010 è aggiunto l'allegato A al presente regolamento.

#### Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Le riduzioni stabilite dall'art. 3 del presente regolamento in attuazione dell'art. 2, commi 68 e 69, della legge regionale 22/2010, trovano applicazione a decorrere dal 2012, secondo anno solare successivo a quello di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 79/2010.

*(Omissis).*

**12R0358**

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2012, n. 9.

### **Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di Bacino regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia S.O. n. 17 del 3 maggio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*Soppressione dell'Autorità di bacino regionale*

1. L'Autorità di bacino regionale, istituita dall'art. 5 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione:

a) nomina il Commissario liquidatore dell'Autorità di bacino regionale, nonché ne definisce i compiti, il trattamento e la durata dell'incarico;

b) approva il bilancio di liquidazione dell'Autorità di bacino regionale e della gestione commissariale, predisposti dal Commissario liquidatore;

c) detta le eventuali direttive per il trasferimento alla Regione dei beni mobili e immobili, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi, ai sensi dell'art. 2.

3. Il Commissario liquidatore predispone e trasmette alle Direzioni centrali competenti per materia:

a) entro sessanta giorni dalla nomina, lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili, nonché la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, esistenti al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) entro novanta giorni dalla nomina, il bilancio di liquidazione dell'Autorità di bacino regionale al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e della gestione commissariale.

4. Il Commissario liquidatore assicura, altresì, l'ordinaria amministrazione dell'Ente.

Art. 2.

*Riallocazione delle funzioni dell'Autorità di bacino regionale*

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione subentra all'Autorità di bacino regionale nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro, in essere alla medesima data, nonché nella titolarità dei beni mobili e immobili.

2. Ai sensi dell'art. 2645 del codice civile il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

3. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'Autorità di bacino regionale, in servizio il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito, nella categoria e posizione economica rivestite a tale data, alla Regione con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge; il personale trasferito conserva l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento a eccezione della retribuzione correlata a incarichi o a particolari funzioni.



4. Le unità di personale trasferite alla Regione ai sensi del comma 3 non sono conteggiate ai fini dell'applicazione, da parte della Regione medesima, del disposto di cui all' art. 13, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

#### Art. 3.

##### Modifiche alla legge regionale 16/2002

1. Alla legge regionale 16/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Formazione, approvazione ed efficacia). — 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, approva i progetti di piano di bacino relativi ai bacini idrografici di rilievo regionale oppure un unico progetto di piano di bacino per più bacini regionali, predisposti dalla struttura regionale competente in materia di idraulica.

2. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l'avviso di approvazione del progetto del piano di bacino è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul *Bollettino ufficiale* della Regione, nonché sul sito web della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonché del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato anche ai fini della presentazione di osservazioni scritte.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, conseguentemente, adotta il piano di bacino, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. Il piano di bacino è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul sito web della Regione, nonché sul *Bollettino ufficiale* della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del piano di bacino è pubblicato, contestualmente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il piano di bacino è efficace dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle modifiche dei piani di bacino e ai piani stralcio di bacino.»;

b) all'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «all'adozione dello stesso, l'Autorità di bacino regionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'approvazione del progetto del piano di bacino, la struttura regionale competente in materia di idraulica»;

2) al comma 3 le parole «l'Autorità di bacino regionale informa il Presidente della Regione, che» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente della Regione»;

c) il comma 2 dell'art. 16 è sostituito dal seguente: «2. Il programma triennale di intervento è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di idraulica ed è approvato dalla Giunta regionale.»;

d) al comma 4 dell'art. 30 le parole «previa deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale,» sono soppresse.

#### Art. 4.

##### Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 16/2002;

b) i commi 1 e 2 dell' art. 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);

c) i commi 28, 29 e 30 dell'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

d) la legge regionale 12 marzo 2009, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale);

e) i commi 6, 7 e 8 dell' art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

f) i commi 12, 13 e 14 dell' art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

g) il comma 36 dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' art. 34 della legge regionale 21/2007).

#### Art. 5.


##### Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall' art. 1, comma 2, lettera a) , è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 9991 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione «Spese per il trattamento economico del Commissario liquidatore dell'Autorità di bacino regionale».

2. All'onere di 50.000 euro per l'anno 2012 derivante dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.3.1.1049 e dal capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 2.647.004 euro per gli anni dal 2012 al 2014 suddivisa in ragione di 661.751 euro per l'anno 2012 e di 992.626,50 euro per gli anni 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:

unità di bilancio	capitolo	anno 2012	anni 2013 e 2014
11.3.1.1185	3550	383.146,44	574.719,66
11.3.1.1185	3561	34.320,00	51.480,00
11.3.1.1185	3551	45.632,00	68.448,00
11.3.1.1185	3552	5.545,60	8.318,40
11.3.1.1185	3553	1.067,88	1.601,82
11.3.1.1185	9670	127.829,68	191.744,53
11.3.1.1184	9650	39.363,37	59.045,05
11.3.1.5033	9645	24.846,03	37.269,04
Totale		661.751,00	992.626,50



4. All'onere complessivo di 2.647.004 euro per gli anni dal 2012 al 2014 suddiviso in ragione di 661.751 euro per l'anno 2012 e di 992.626,50 euro per gli anni 2013 e 2014, derivanti dal disposto di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.3.1.1049 e dal capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 2, comma 3, è iscritto lo stanziamento complessivo di 707.597,05 euro per gli anni dal 2012 al 2014 suddiviso in ragione di 176.899,27 euro per l'anno 2012 e di 265.348,89 euro per gli anni 2013 e 2014 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

entrata - unità di bilancio	capitolo	importo 2012	importo anni 2013-2014
6.1.204	1780	122.674,78	184.012,16
6.1.204	1781	54.224,49	81.336,73
spesa - unità di bilancio	capitolo	importo 2012	importo anni 2013-2014
12.2.4.3480	9880	122.674,78	184.012,16
12.2.4.3480	9881	54.224,49	81.336,73

#### Art. 6.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 aprile 2012

TONDO

12R0359

## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
22 marzo 2012, n. 10/R.

**Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 28 marzo 2012)*

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Emana

il seguente regolamento:

*(Omissis).*

#### Art. 1.

##### *Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. 61/R/2010*

1. Il comma 3 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) è sostituito dal seguente:

«3. L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono gli standard base per ogni singola struttura organizzativa funzionale per almeno il 70 per cento dei requisiti di cui al comma 1, comprensivi dei requisiti ritenuti essenziali.»

#### Art. 2.

##### *Modifiche all'art. 28 del d.p.g.r. 61/R/2010*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Le strutture di cui al comma 1 possono aggiornare le attestazioni di cui al comma 2 circa il possesso dei requisiti di accreditamento entro il 31 dicembre 2012 in relazione al raggiungimento del 70 per cento dei requisiti di cui all'art. 21, comma 3.»

2. Nel comma 3 dell'art. 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis.»

3. Nel comma 4 dell'art. 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis.»

#### Art. 3.

##### *Modifiche all'art. 30 del d.p.g.r. 61/R/2010*

1. Nel comma 1 dell'art. 30 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2012.»

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'art. 31 del d.p.g.r. 61/R/2010*

1. Il comma 2 dell'art. 31 del d.p.g.r. 61/R/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Le strutture sanitarie private, ad eccezione di quelle accreditate dopo il 29 dicembre 2010, si adeguano ai requisiti di accreditamento di cui al presente regolamento entro il 31 luglio 2012, ivi comprese le strutture accreditate dopo il 29 dicembre 2010 ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1999 n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), ed entro il 31 luglio 2012 presentano istanza per il rinnovo dell'accreditamento.»

#### Art. 5.

##### *Sostituzione dell'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010*

1. L'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010 è sostituito dal primo allegato al presente regolamento.

#### Art. 6.

##### *Sostituzione dell'allegato E del d.p.g.r. 61/R/2010*

L'allegato E del d.p.g.r. 61/R/2010 è sostituito dal secondo allegato al presente regolamento.



## Art. 7.

*Norma transitoria*

1. I procedimenti di rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono secondo la normativa previgente.

## Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 22 marzo 2012

*La Vicepresidente:* Targetti

**12R0337**

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2012, n. 12.

**Disposizioni urgenti in materia ambientale. Modifiche alla l.r. 20/2006, alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 64/2009.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 6 aprile 2012)*

Il Consiglio regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta

Promulga

la seguente legge:

*(Omissis).*

*Capo I*

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE

*Sezione I*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2006 N. 20  
(NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO)

## ART. 1.

*Modifiche all'articolo 24 della l.r. 20/2006*

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dopo le parole: "richiesta di autorizzazione" sono inserite le seguenti: "e contestuale piano di gestione delle AMD, ove previsto".

2. Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 20/2006, dopo le parole: "stabilimento o insediamento" inserire le seguenti: "o titolari di autorizzazione integrata ambientale (AIA)", e dopo le parole: "richiesta di autorizzazione" sono inserite le seguenti: "e contestuale piano di gestione delle AMD, ove previsto".

## Art. 2.

*Modifiche all'articolo 25 della l.r. 20/2006*

1. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 20/2006, le parole: "Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2012".

## Art. 3.

*Modifiche all'articolo 26 della l.r. 20/2006*

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 20/2006 è inserita la seguente:

"a bis) condizioni e modalità, conformi alle indicazioni dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo, per la prosecuzione in via temporanea degli scarichi fino all'ultimazione degli interventi previsti ai sensi della lettera a);".

3. Al comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole: "30 novembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2012".

*Sezione II*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25  
(NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI)

## ART. 4.

*Modifiche all'articolo 20 sexies della l.r. 25/1998*

1. All'articolo 20-sexies della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), dopo le parole: "a condizione che tali impianti" sono inserite le seguenti: ", non iscritti all'albo dei gestori ambientali di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche)".

*Sezione III*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2009, N. 64 (DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI SBARRAMENTI DI RITENUTA E DEI RELATIVI BACINI DI ACCUMULO)

## ART. 5.

*Modifiche all'articolo 11 della l.r. 64/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2013".

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 marzo 2012

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 marzo 2012.*

*(Omissis)*

**12R0336**



## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2012, n. 6.

### Legge finanziaria regionale 2012 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014.

(Pubblicata nel Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria - serie generale - n. 15 del 5 aprile 2012)

Il Consiglio regionale

ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento annuale di programmazione (DAP), con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2012-2014 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 2.

*Ricorso al mercato*

1. Per l'anno 2012 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, determinato dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti degli anni precedenti, è fissato fino all'importo di euro 316.455.532,96.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 3.

*Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani*

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di 432.790,88 euro, iscritta nella Unità Previsionale di Base (U.P.B.) della parte spesa n. 08.1.015 (cap. 2802), di cui alla Tabella "B" allegata alla presente legge, all'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

Art. 4.

*Disposizioni per gli enti dipendenti*

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella "C".

2. La disposizione di cui all'articolo 10 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 5.

*Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11*

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modificazioni ed integrazioni, la somma di euro 2.000.000,00, iscritta nella U.P.B. 03.2.007 (cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla suddetta legge 431/1998 come previsto nell'allegata Tabella "C".

Titolo III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

Art. 6.

*Finanziamento di programmi comunitari*

1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Titolo IV

NORME FINALI

Art. 7.

*Ulteriore modificazione alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1*

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.) è sostituito dal seguente:

“3. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 4 e dall'articolo 6, comma 2, si provvede con le risorse allocate nelle unità previsionali di base 08.1.022 di nuova istituzione ‘Contributi della Regione per la Società per la promozione per lo sviluppo economico dell'Umbria. Sviluppumbria - Spese correnti’ e 08.2.009 che assume la nuova denominazione ‘Contributi della Regione per la Società regionale di sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A. - Spese di investimento’ (capp. 3001 (n.i.), 9500/3100 e 9500/3110).”

Art. 8.

*Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25*

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale) è inserito il seguente:

“Art. 17 bis (Norma finanziaria). - 1. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), relativi alle politiche per la competitività del sistema volte a promuovere e qualificare la rete della ricerca scientifica e la diffusione dell'innovazione, si provvede con le risorse allocate alla U.P.B. 08.2.011 denominata “Servizi reali alle imprese ed interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica” (Cap. 9503).

2. L'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3,



lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).”.

Art. 9.

*Fondi speciali e tabelle*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 29 della l.r. 13/2000 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2012-2014, restano determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nelle allegate Tabelle “A” e “B”, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e triennio 2012-2014, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella allegata Tabella “C”.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell' articolo 30, comma 3 della l.r. 13/2000 , per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nella allegata Tabella “D”.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 3 , l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2012, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 10.

*Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione*

1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell' articolo 82, comma 3 della l.r. 13/2000.

Art. 11.

*Copertura finanziaria*

1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2012 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2012 e per gli anni 2013 e 2014 nel bilancio pluriennale 2012/2014.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 aprile 2012

MARINI

(Omissis)

12R0363

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2012, n. 7.

**Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.**

(Pubblicata nel Supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria - serie generale - n. 15 del 5 aprile 2012)

Il Consiglio regionale

ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Capo I

EVENTI SISMICI ANNI 1982/1984

ART. 1.

*Disposizioni inerenti agli eventi sismici 1982-1984*

1. Il Comune competente per gli interventi di ricostruzione su immobili di proprietà privata e di enti pubblici economici finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984, effettuata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione degli interventi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese). Entro i successivi quindici giorni, l'atto che adotta la ricognizione è trasmesso alla Regione da parte di ogni singolo Comune.

2. Il Comune competente, entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di cui al comma 1, avvia il procedimento di decadenza previsto all'articolo 1, comma 4 della l.r. 4/2011, previa diffida ad adempiere a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 della medesima legge, nel termine dei successivi sei mesi.

3. Il mancato rispetto del termine di sei mesi di cui al comma 2 comporta la decadenza dal contributo e l'avvio del procedimento di revoca dello stesso da parte del Comune competente.

Art. 2.

*Eventi sismici 1982-1984 - Presentazione documentazione finale*

1. Nel caso in cui la documentazione di rendicontazione finale di cui all' articolo 3, comma 1 della l.r. 4/2011 è stata prodotta al Comune prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni previsto dal medesimo comma 1 , per l'erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.



*Capo II*

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

## ART. 3.

*Riscossione diretta*

1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione, le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle entrate sono riversate direttamente presso la tesoreria regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di tributo, interessi e sanzioni.

3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.

*Capo III*

## CREDITO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

## ART. 4.

*Sostegno all'accesso al credito delle PMI*

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito e di consentire l'incremento delle garanzie prestate alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese come definite dalla vigente normativa, le risorse residue dei fondi di garanzia di cui alla misura 2.3. "Servizi finanziari alle imprese" del Docup Obiettivo 2 2000-2006 affidati in gestione agli organismi privati di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, e definitivamente rendicontati all'Unione Europea, sono assegnati per le medesime finalità agli stessi soggetti a titolo di apporto ai fondi rischi e con l'esclusione di qualsiasi altro utilizzo. Le medesime risorse sono soggette al vincolo di rendicontazione annuale alla Giunta regionale.

2. Alle garanzie rilasciate a valere sui fondi rischi costituiti con risorse di cui al comma 1 non può essere applicata una commissione di garanzia a carico delle imprese beneficiarie superiore al costo teorico di mercato determinato secondo la metodologia di cui al punto 25 paragrafo 2.8 del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6 luglio 2010.

3. Gli aiuti alle imprese accordati per il tramite degli organismi di cui al comma 1 sotto forma di garanzia, con il supporto dei fondi rischi di cui al medesimo comma 1, sono concessi in base al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

## ART. 5.

*Norme in materia di attività di cava*

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011 e per le quali è in corso ovvero si è concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), e di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese), con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati.

2. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. 2/2000, e di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r. 9/2010, con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, ovvero possono essere ulteriormente autorizzate ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 2/2000, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati e per un periodo commisurato al volume residuo da estrarre.

3. Per le istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), presentate nel periodo compreso tra il 23 aprile 1998 ed il 12 febbraio 2008, che si sono concluse con un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, la durata di validità del giudizio di compatibilità ambientale è da intendersi a tutti gli effetti pari a quella riportata nel provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio di cava e sue eventuali successive proroghe.

*Capo IV*

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE

## ART. 6.

*Finanziamento attività in materia di energia*

1. Per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), per l'anno 2012, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 con imputazione, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base 08.1.021 di nuova istituzione denominata "Attività ed interventi in materia di energia" (cap. 5551 n.i.).

2. Per gli anni 2013 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

## ART. 7.

*Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale*

1. Per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 06.2.002 (cap. 7376), a titolo di cofinanziamento del progetto denominato "Creazione del Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale" di cui al decreto interministeriale n. 800 del 28 settembre 2009.

## ART. 8.

*Sostegno agli impianti radiotelevisivi di proprietà pubblica*

1. Al fine di completare il processo di transizione dalla tecnica di trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale, la Regione promuove, tramite la concessione di contributi, l'adeguamento degli impianti di ripetizione di proprietà degli enti locali, sulla base della presentazione dei relativi progetti.

2. La Giunta regionale, in collaborazione con il CO.RE.COM., individua le aree del territorio nelle quali sussistono difficoltà di ricezione del segnale e, con proprio atto, fissa le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 50.000,00, in termini di competenza e di cassa, con imputazione alla U.P.B. 02.1.016 (cap. 5855).



## TITOLO II

## MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

## ART. 9.

*Ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3*

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), è inserito il seguente:

“3-bis. I requisiti per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie sono definiti con regolamento di attuazione regionale. Il regolamento, nel rispetto dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, definisce i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari per garantire la sicurezza delle strutture nelle quali vengono erogate prestazioni sanitarie.”

## ART. 10.

*Ulteriori modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27*

1. Il comma 5, dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), è sostituito dal seguente:

“5. Le aree boscate, le praterie naturali ed i pascoli permanenti non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale). Nelle praterie naturali e nei pascoli permanenti, classificati come territorio agricolo, posti al di sotto dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare, sono comunque consentiti gli interventi di cui al Titolo III, Capo II, della l.r. 11/2005, computando a tal fine anche l'indice di utilizzazione territoriale di qualsiasi altra area nella disponibilità dell'impresa agricola o proprietà fondiaria.”

2. Il comma 5 dell'articolo 22-bis della l.r. 27/2000, come sostituito dall'articolo 120 della l.r. 8/2011, successivamente modificato dall'articolo 76, comma 8 della l.r. 18/2011, è sostituito dal seguente:

“5. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell'unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).”

3. L'articolo 71-bis della l.r. 27/2000, come aggiunto dall'articolo 124 della l.r. 8/2011, è abrogato.

## ART. 11.

*Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1*

1. Al comma 4, dell'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), così come modificato dall'articolo 54, comma 3 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), le parole: “i documenti di cui al comma 10-bis” sono soppresse.

2. I commi 10-bis e 10-ter, dell'articolo 5 della l.r. 1/2004, così come aggiunti dall'articolo 54, comma 6 della l.r. 8/2011 sono abrogati.

3. Il comma 7-octies, dell'articolo 6 della l.r. 1/2004, così come aggiunto dall'articolo 55, comma 3 della l.r. 8/2011 è abrogato.

4. All'articolo 8, della legge regionale 1/2004 dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

“2-ter. Le disposizioni della presente legge in materia di certificazioni sostitutive di autorizzazioni, atti di assenso e pareri di organi o enti si applicano anche per l'approvazione di opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate da concessionari di servizi pubblici.”

5. Al comma 12, dell'articolo 17 della l.r. 1/2004, così come sostituito dall'articolo 65, comma 1 della l.r. 8/2011, le parole: “Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8” sono sostituite dalle seguenti “Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 5 e 8” e le parole “decorsi i termini per l'efficacia” sono sostituite “comunque dopo il rilascio”.

6. Al comma 8, dell'articolo 21 della l.r. 1/2004, così come sostituito dall'articolo 70, comma 1 della l.r. 8/2011, le parole: “di efficacia” sono sostituite dalle seguenti: “del rilascio”.

7. I commi 2 e 3, dell'articolo 22 della l.r. 1/2004, così come sostituito dall'articolo 72, comma 1 della l.r. 8/2011 sono abrogati.

8. L'articolo 22-ter della l.r. 1/2004, così come aggiunto dall'articolo 73, comma 1 della l.r. 8/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 22-ter (Adempimenti in materia di assetto idraulico). - 1. Il parere dell'Autorità idraulica competente, ove previsto per gli interventi ricompresi nei piani di bacino per l'assetto idrogeologico e dalle relative normative regionali e sulla base della certificazione di compatibilità sottoscritta da professionisti abilitati competenti per materia, è espresso entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente senza che l'Autorità idraulica abbia reso il parere prescritto, il comune indice una conferenza di servizi, alla quale l'Autorità idraulica partecipa o fa pervenire un parere scritto; qualora l'Autorità idraulica non si esprime definitivamente si applica l'articolo 14-ter, comma 7 della l. 241/1990.”

9. L'articolo 22-quater della l.r. 1/2004, così come aggiunto dall'articolo 73, comma 1 della l.r. 8/2011 è abrogato.

10. L'articolo 22-quinquies della l.r. 1/2004, così come aggiunto dall'articolo 73, comma 1 della l.r. 8/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 22-quinquies (Scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura). - 1. I pareri preventivi degli organi competenti in materia di scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ai fini dei piani attuativi, dei titoli abilitativi edilizi e della agibilità degli edifici, sono rilasciati entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della domanda presentata dall'interessato, completa di tutti gli elementi necessari, sulla base della documentazione, sottoscritta da professionisti abilitati, allegata alla domanda. Decorso inutilmente tale termine senza che gli organi stessi abbiano reso i pareri prescritti, il comune indice una conferenza di servizi alla quale gli organi partecipano o fanno pervenire un parere scritto e qualora non si esprimono definitivamente si applica l'articolo 14-ter, comma 7 della l. 241/1990.”

## ART. 12.

*Ulteriore modificazione alla legge regionale 3 novembre 2004, n. 21*

1. Al comma 7 bis dell'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), come aggiunto dall'articolo 114, comma 5 della l.r. 8/2011, le parole: “in assenza di titolo abilitativo, autorizzazione unica o di comunicazione o in difformità da essi, secondo le procedure previste dalle relative normative” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ambito di interventi edilizi”.

## ART. 13.

*Ulteriori modificazioni alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11*

1. Al comma 2, dell'articolo 8-bis della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), così come aggiunto dall'articolo 87, comma 1 della l.r. 8/2011, dopo la parola: “affidate” sono aggiunte le seguenti: “; nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale” e le parole: “ad un soggetto indipendente scelto mediante idonea procedura ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.

2. Al comma 11, dell'articolo 24 della l.r. 11/2005, così come sostituito dall'articolo 89, comma 3 della l.r. 8/2011, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il comune trasmette alla Soprintendenza il parere della commissione unitamente agli elaborati del piano attuativo adottato, corredati del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste, nonché della documentazione di cui al comma 3, dell'articolo 146, del d.lgs. 42/2004 relativa a tali opere. La Soprintendenza esprime il parere di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 sulle opere di urbanizzazione e infrastrutturali, ai fini di quanto previsto all'articolo 26, comma 7, fermo restando il parere di cui allo stesso articolo 146 del d.lgs. 42/2004 da esprimere successivamente sul progetto definitivo dei singoli interventi edilizi.”



3. Al comma 9-bis, dell'articolo 28 della l.r. 11/2005, così come aggiunto dall' articolo 91, comma 2 della l.r. 8/2011, dopo le parole: "urbane esistenti." è aggiunto il seguente periodo: "Per gli interventi di cui sopra si applicano gli adempimenti in materia di VAS di cui all' articolo 3, comma 4-bis della l.r. 12/2010."

Art. 14.

*Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 2007, n. 25*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolare l'accesso), è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il prestito sociale d'onore di cui al comma 1 è garantito da Gepafin S.p.a. sull'importo richiesto, nei limiti della disponibilità del Fondo."

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 25/2007, è sostituito dal seguente:

"3. La gestione amministrativa e contabile del fondo di cui al comma 1, effettuata secondo un criterio di separazione tra l'importo per l'abbattimento totale degli interessi derivanti dall'erogazione di prestiti e l'importo a garanzia dei prestiti sociali erogati, è attribuita a Gepafin S.p.a. sulla base di una apposita convenzione da stipulare con la Regione."

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007, dopo le parole: "l'abbattimento totale" sono aggiunte le seguenti: "e per la garanzia".

Art. 15.

*Ulteriori modificazioni alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4*

1. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese), le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

Art. 16.

*Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria), è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al Revisore dei conti spetta un'indennità di presenza per un importo pari a trenta euro."

Art. 17.

*Modificazione alla legge regionale 20 maggio 2009, n. 12*

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2009, n. 12 (Disciplina per l'attività professionale di acconciatore), le parole: "secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale".

Art. 18.

*Integrazione alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26*

1. Dopo l' articolo 41 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), è aggiunto il seguente:

"Art. 41-bis (Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità). - 1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006) per la promozione della piena integrazione delle persone con disabilità.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge funzioni di promozione e sostegno alle politiche inclusive in materia di disabilità nel rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed europeo, di interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali sui temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

a) studio e analisi sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e le conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU;

b) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU;

c) studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard definiti;

d) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità;

e) promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche promuovendo l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e azioni di sensibilizzazione della società civile.

4. L'Osservatorio di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è di riferimento per l'Assessorato competente in materia di servizi sociali. L'Osservatorio è composto da:

a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di presidente;

b) Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI) Umbria o suo delegato;

c) Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria o suo delegato;

d) cinque membri in rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

e) un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore - Umbria;

f) un membro nominato congiuntamente dalle Aziende USL.

5. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio soggetti in rappresentanza della sede regionale INPS e dell'Ufficio scolastico regionale.

6. Ai lavori dell'Osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, referenti tecnici regionali con riferimento alle seguenti aree: sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro.

7. La Giunta regionale individua le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di cui al comma 4, lettera d).

8. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese.


9. La Giunta regionale con proprio atto disciplina il funzionamento dell'Osservatorio e individua la struttura regionale di supporto dello stesso."

Art. 19.

*Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12*

1. Il comma 4-bis dell'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell' articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni), così come aggiunto dall' articolo 136, comma 1 della l.r. 8/2011, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali, con le procedure di verifica di assoggettabilità, anche semplificata, di cui all'articolo 9, comma 2, delle varianti di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 9-bis della l.r. 11/2005, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e degli interventi relativi



a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a piani regolatori comunali approvati ai sensi della l.r. 31/1997 e della l.r. 11/2005. Ai fini dell'esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull'ambiente, con le modalità previste all'articolo 8-bis, comma 2 della l.r. 11/2005.”.

Art. 20.

*Modificazione alla legge regionale 22 luglio 2011, n. 7*

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), dopo la parola: “anni “ sono aggiunte le seguenti: “ , fatto salvo quanto previsto al comma 7-bis dell'articolo 165 del d.lgs. 163/2006”.

Art. 21.

*Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), le parole: “e industria “ sono soppresse.

2. L'Allegato A) della l.r. 8/2011 è sostituito dal seguente:  
“Allegato A)

Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico (articolo 5, comma 1).

Testo unico	Termine iniziale per la redazione	Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale
Artigianato	01/03/12	30/09/12
Turismo	01/06/12	31/12/12
Commercio	01/01/13	30/06/13
Governo del territorio	01/01/13	30/09/13
Agricoltura	01/03/13	31/12/13
Sanità e servizi sociali	01/07/13	31/12/13

Art. 22.

*Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18*

1. L'articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) è abrogato.

2. Il comma 8 dell'articolo 76 della l.r. 18/2011 è abrogato.

Art. 23.

*Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 37, è sostituita dalla seguente: “ d) il trentatré per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico-ambientale e venatoria operata dalle province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio;”.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 14/1994 è aggiunta la seguente: “ d-bis) il trentadue per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia, ripartito in proporzione al numero degli iscritti, per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica ambientale di cui all'articolo 29 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia).”.

3. Al comma 1-bis dell'articolo 40 della l.r. 14/1994 le parole: “ e d) “ sono sostituite dalle seguenti: “ , d) e d-bis)”.

Titolo III

ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 24.

*Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 6 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14*

1. L'articolo 11, comma 6 della l.r. 14/1994 si interpreta nel senso che, ai cacciatori che esercitano il prelievo venatorio di particolari specie, per il quale è previsto l'utilizzo di apposito materiale (quale ad esempio fascette, blocchi cartacei con matrici, cartografie), l'A.T.C. può chiedere il rimborso dei costi, ferma restando la partecipazione economica alla gestione dell'A.T.C. da parte di tutti i cacciatori iscritti, nei termini indicati dalla norma stessa.

Art. 25.

*Interventi per lo sviluppo della banda larga in Umbria*

1. Al fine di promuovere la diffusione della banda larga quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio regionale, la Regione trasferisce al Consorzio per il Sistema informativo regionale (S.I.R.), a titolo di erogazione gratuita ai sensi della convenzione tra i consorziati di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria), la quota dello 0,05 per cento del pacchetto azionario posseduto in CentralCom s.p.a., per il migliore conseguimento degli scopi comuni.

2. La Giunta regionale per favorire la più ampia partecipazione degli Enti pubblici regionali nel processo di diffusione della banda larga è autorizzata ad assumere tutti gli atti necessari di riassetto del Consorzio S.I.R. e CentralCom s.p.a..

Titolo IV

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 26.

*Adeguamento del regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2 (Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie), alle previsioni di cui al comma 3-bis, dell'articolo 24, della l.r. 3/1998, come introdotto dalla presente legge.

Art. 27.

*Termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi per le aree terremotate*

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all'articolo 66, comma 11 della l.r. 11/2005, già prorogato, è stabilito nuovamente al 30 giugno 2012.



## Art. 28.

*Decorrenza garanzia legge regionale 24 luglio 2007, n. 25*

1. La garanzia di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della l.r. 25/2007, come introdotto dall' articolo 14, comma 1 della presente legge è assicurata sui prestiti sociali d'onore per i quali, ai sensi dell' articolo 5 della stessa l.r. 25/2007, è stato emanato avviso pubblico e stilata la relativa graduatoria successivamente alla data del 15 febbraio 2011.

## Art. 29.

*Riduzione indennità organi l.r. 6/2009*

1. Sino all'anno 2013, l'indennità spettante al Revisore dei conti, come prevista dal comma 2-bis dell'articolo 13 della l.r. 6/2009 , come introdotto dall' articolo 16 della presente legge, è ridotta del dieci per cento.

2. Sino all'anno 2013 ai componenti dell'Assemblea e al Presidente, di cui all'articolo 15 , commi 1 e 3 della l.r. 6/2009 , spetta l'indennità risultante alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per

cento ai sensi dell' articolo 9, comma 2, lettera c) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

3. Sino all'anno 2013, ai vicepresidenti e ai segretari di cui all' articolo 15, comma 2 della l.r. 6/2009 spetta la maggiorazione del trenta per cento sull'importo dell'indennità ridotta ai sensi del comma 2 del presente articolo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 aprile 2012

MARINI


(Omissis)

**12R0364**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUG-025) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,  
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e  
[www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<b>CANONE DI ABBONAMENTO</b>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

*(di cui spese di spedizione € 128,06)\**

*(di cui spese di spedizione € 73,81)\**

- annuale € **300,00**  
- semestrale € **165,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 39,73)\**

*(di cui spese di spedizione € 20,77)\**

- annuale € **86,00**  
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00  
(€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 6 3 0 \*

€ 4,00

